Proposta N. 57 Prot. **Data 02/12/2015**		Inviata ai capi gruppo Consiliari il _____ Prot.N° _____ **L'impiegato responsabile** _____

Comune di Alcamo

PROVINCIA DI TRAPANI

Copia deliberazione del Consiglio Comunale

N° 20 del Reg. Data 26/02/2016	**OGGETTO:**	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DEL SIG. MULE' PIETRO GIUSTA SENTENZA N. 160/2015 DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO
Parte riservata alla Ragioneria **Bilancio _____** ATTO n._____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap._____		**NOTE**

L'anno duemilasedici il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore 18,00 nella sala Consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei signori:

		Pres.	Ass.			Pres.	Ass.
1	Raneri Pasquale	-	SI	16	Longo Alessandro	SI	-
2	Ferrarella Francesco	SI	-	17	Milito Stefano (1959)	-	SI
3	Milito Stefano (1962)	-	SI	18	Rimi Vincenzo	SI	-
4	Caldarella Gioacchina	-	SI	19	Dara Francesco	SI	-
5	Fundarò Antonio	SI	-	20	Dara Sebastiano	SI	-
6	Vesco Benedetto	-	SI	21	Vario Marianna	SI	-
7	Nicolosi Antonio	-	SI	22	Ruisi Mauro	SI	-
8	Caldarella Ignazio	-	SI	23	Allegro Anna Maria	-	SI
9	Rimi Francesco	SI	-	24	Trovato Salvatore	-	SI
10	Pipitone Antonio	SI	-	25	Calvaruso Alessandro	SI	-
11	Pirrone Rosario Dario	-	SI	26	Di Bona Lorena	SI	-
12	Castrogiovanni Leonardo	SI	-	27	Coppola Gaspare	SI	-
13	Scibilia Giuseppe	SI	-	28	Gabellone Francesco	-	SI
14	Stabile Giuseppe	-	SI	29	Sciacca Francesco	SI	-
15	Campisi Giuseppe	SI	-	30	Piccichè Davide	SI	-

PRESENTI N. 18 ASSENTI N. 12

Assume la Presidenza il Presidente Sig. Scibilia Giuseppe
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati
Consiglieri scrutatori:

1) Sciacca Francesco
2) Campisi Giuseppe
3) Ferrarella Francesco

La seduta è pubblica
In continuazione di seduta Presenti n. 18

Si passa a trattare l'argomento posto al n. 7 dell'o.d.g. relativo a: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DEL SIG. MULE' PIETRO GIUSTA SENTENZA N. 160/2015 DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO "

IL PRESIDENTE

Preliminarmente comunica che la presente è seduta di prosecuzione e pertanto a norma del comma 4° dell'art. 30 della L.R. 9 del 6/3/1986 e successive modifiche per la validità delle deliberazioni, sarà sufficiente l'intervento dei 2/5 dei Consiglieri Comunali in carica, vengono ripresi pertanto i lavori del Consiglio comunale sospesi il 25/02/2016, e sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di delibera

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: "*RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DEL SIG. MULE' PIETRO GIUSTA SENTENZA N. 160/2015 DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO* "

Vista la richiamata sentenza N. 160/2015 del Giudice di Pace di Alcamo, che ha così disposto:

- *accoglie l'opposizione proposta da Pietro MULE' e – per l'effetto – annulla il verbale di contestazione per violazione di norme al codice della strada n. 020359, elevato dal Comando di Polizia Municipale di Alcamo il 09.03.2015.*
- *Condanna il Comune di Alcamo a rimborsare all'opponente le spese di rimozione dell'autovettura per € 45,52, nonché alla rifusione delle spese processuali che liquida in complessivi € 143,00, di cui € 43,00 per spese vive, oltre rimborso per spese forfetarie (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.*

Visto l'art. 282 C.P.C.;

Visto l'art.14 D.L. N. 669/1996, convertito dalla Legge N. 30/1997 e s.m.i.;

Considerato che è stata attivata la procedura di cui all'art. 55 bis del vigente Regolamento di Contabilità, giusta allegata nota prot. N 16414/P.M. 18/9/2015 del Corpo di P.M., sussistendone il necessario presupposto (cfr. Consiglio di Stato N. 2654/2014) della notifica della sentenza esecutiva *de qua* all'Ente, avvenuta il 26/8/2015 presso la propria sede, in persona del proprio rappresentante legale pro-tempore;

Richiamato l'allegato messaggio di posta elettronica del 27/10/2015, che questo Comando ha indirizzato al Segretario Generale, avente ad oggetto: "*Comunicazione ex art. 55 bis Reg. Cont. di avvio procedimento per RDFB derivante da sentenza GDP N. 160-2015 in favore del sig. Mulè Pietro.- Sollecito.*", a mezzo del quale è stato ribadito che il termine per la conclusione di detto procedimento è il **28/12/2015**;

Considerato che per quanto sopra esposto l'importo da riconoscere come debito fuori bilancio può essere determinato, (non necessitando nella specie spese accessorie di registrazione della sentenza - cfr. Risoluzione N. 408/E - Agenzia delle Entrate 30/10/2008; Risoluzione N. 97/E - Agenzia delle Entrate 10/11/2014), in Euro **254,18,** così composto: Euro **100,00** per competenze; Euro **43,00** per diritti, Euro **21,45** per rimborso spese forfetario del 15%; Euro **6,58** per C.P.A.; Euro **37,63** per IVA (al 22%); Euro **45,52** per rimborso spese sostenute per servizio rimozione veicolo, il tutto da elevare forfettariamente in Euro **300,00**, anche per fare fronte al pagamento di eventuali sopravvenienze non preventivabili in questa sede, fermo restando l'obbligo di rendicontare a consuntivo ogni spesa effettivamente sostenuta;

Richiamato l'art. 194 del D. Lgs. N. 267/2000, il quale alla lett. a) indica nelle sentenze esecutive le fattispecie la cui legittimità per la riconduzione al sistema del bilancio è da riconoscere obbligatoriamente;

Ritenuto, quindi, che il debito in parola è da riconoscere in quanto contemplato dal co. 1 lett. a) dell'art. 194 D. Lgs n. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale N. 129 del 26/10/2015 riguardante "*APPROVAZIONE BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2015, BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017, RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DI CUI ALL'ART. 58 DEL D.L. 112/2008*";

Considerato che il debito in parola può trovare copertura all'intervento *1.03.01.08* del bilancio d'esercizio in corso**;**

Visti i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente dal V. Dirigente la P.M. nonché del Responsabile del settore Servizi Finanziari, pareri questi, che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visti i pareri resi ai sensi di legge;

Visto l'O.R.E.LL:

Vista l'allegata relazione del Segretario Generale del ___/___/____, resa ai sensi dell'art. 55 bis, comma 2, del vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il parere reso dalla _____commissione Consiliare reso in data_____

Visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti nr_____del_____

Con Voti_____ **favorevol**i espressi per alzata e seduta

PROPONE DI DELIBERARE

1. **Riconoscere** per i motivi espressi in narrativa, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza civile esecutiva n. 160/2015 del Giudice di Pace di Alcamo, nella causa civile iscritta al n.r.g. 350/15, incoata dal sig. Mulè Pietro contro il Comune di Alcamo;
2. **Di dare atto** che il debito relativo alla sopra richiamata sentenza, per un totale sino ad **€ 300,00** può trovare copertura all'intervento 1.03.01.08 del bilancio d'esercizio 2015;
3. **Di demandare** al V. Dirigente la P.M. l'espletamento degli atti gestionali ivi compresa la regolarizzazione contabile ove necessaria.

Cons.re Dara S.:
Precisa che il Sig. Mulè Pietro aveva avanzato istanza affinchè il comune, in autotutela, provvedesse all'annullamento del verbale e alla restituzione della somma anticipata per la rimozione dell'autovettura quando ancora non aveva ricevuto la notifica del verbale di accertamento.
Da uno studio della vicenda la Commissione ha accertato che in quella fase l'amministrazione poteva chiedere al Prefetto l'annullamento del verbale dato l'errore in cui si era incorsi. Poiché ciò non è stato fatto sono derivate le ulteriori spese per il comune di Alcamo. Per tutte queste motivazioni la Commissione ha ritenuto di esprimere un parere non favorevole in relazione all'attività amministrativa anche se condivide la posizione del Segretario dell'opportunità di riconoscere il debito in ragione dell'esiguità dell'importo.

Escono dall'aula i Cons.ri: Rimi V., Ruisi e Vario Presenti n. 15
Entra in aula il Cons.re Milito S. (59) Presenti n. 16

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio a favore del Sig. Mulé Pietro giusta sentenza n. 162/2015 del Giudice di Pace di Alcamo

Visti i pareri resi ai sensi di legge
Visto l'O.R.EE.LL.;
Vista il parere reso dalla II Commissione Consiliare con verbale n. 5 del 18/01/2016;
Visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 10/12/2015;
Con n. 13 voti favorevoli espressi per alzata di mano
Presenti n.16
Assenti n. 14 (Allegro, Caldarella G., Caldarella I., Gabellone, Milito S. (62), Nicolosi, Pirrone, Raneri, Rimi V., Ruisi, Stabile, Trovato, Vario e Vesco).
Votanti n. 13

Astenuti n. 3 (Milito S. (59), Calvaruso e Pipitone) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

DELIBERA

1. **Riconoscere** per i motivi espressi in narrativa, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza civile esecutiva n. 160/2015 del Giudice di Pace di Alcamo, nella causa civile iscritta al n.r.g. 350/15, incoata dal sig. Mulè Pietro contro il Comune di Alcamo;
2. **Di dare atto** che il debito relativo alla sopra richiamata sentenza, per un totale sino ad **€ 300,00** può trovare copertura all'intervento 1.03.01.08 del bilancio d'esercizio 2015;
3. **Di demandare** al V. Dirigente la P.M. l'espletamento degli atti gestionali ivi compresa la regolarizzazione contabile ove necessaria.

Entrano in aula i Cons.ri Rimi V. e Vario Presenti n. 18

Letto approvato e sottoscritto_____

IL PRESIDENTE
F.to Giuseppe Scibilia

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Ferrarella Francesco

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Cristofaro Ricupati

==========

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla residenza municipale

IL SEGRETARIO GENERALE

_____

==========

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 04/03/2016 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it

Il Responsabile Albo Pretorio
_____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

X Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)

☐ Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)

Dal Municipio_____

IL SEGRETARIO GENERALE
Cristofaro Ricupati

COMUNE DI ALCAMO

Provincia di Trapani

SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale N°5 del 18/01/2016

Da inviare a:	Ordine del Giorno:
☐Sindaco	
☐ Presidente del Consiglio	Note
☐ Segretario Generale	Debito fuori bilancio a favore del Sig. Mulè Pietro - Giusta sentenza N. 160/2015 del giudice di pace di Alcamo
☐ Assessore _____	

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Vario Marianna	SI		16.00	17.00		
V/Presidente	Di Bona Lorena	SI		16.00	17.00		
Componente	Calvaruso Alessandro	SI		16.00	17.00		
Componente	Dara Sebastiano	SI		16.00	17.00		
Componente	Pirrone Rosario Dario		SI				
Componente	Rimi Francesco	SI		16.00	17.00		
Componente	Stabile Giuseppe		SI				

L'anno Duemilasedici (2016), il giorno 18 del mese di Gennaio alle ore 16.00, presso i localidella presidenza del Consiglio – Piazza Ciullo, si riunisce la Seconda Commissione Consiliare.

Alla predetta ora sono presenti il Presidente Vario Marianna, il V/Presidente Di Bona Lorena, e i componenti Calvaruso Alessandro, Rimi Francesco e Dara Sebastiano.

Svolge le funzioni di segretario supplente l'istruttore amministrativo Alessandro Coppola.

Constatato il raggiungimento del numero legale il presidente Vario apre i lavori della Commissione.

Dalla lettura della proposta di delibera la commissione fa rilevare quanto segue: in data 09/03/2015 ore 9.30 veniva elevata contravvenzione a tale Mulè Pietro per una presunta violazione del Codice della strada. In data 16/03/2015 il sig. mulè Pietro in autotutela, chiedeva l'annullamento del verbale e la restituzione della somma anticipata per la rimozione dell'autovettura. Nonostante tale richiesta e la parte non aveva ancora ricevuto la notifica del verbale di accertamento trattandosi la prima contestazione un semplice preavviso di verbale di accertamento non contestata dalla parte in quanto assente, l'Ente avrebbe potuto agire in autotutela attraverso la procedura di archiviazione indirizzata al Prefetto, trattandosi di un errore sul presupposto dell'imposta ben portato a conoscenza dell'Ente da parte del citato Mulè con la sua richiesta di annullamento.

La citata circolare N. 66 del 17/07/95 richiamata nella sua relazione dal Comandante Fazio, infatti opera per i casi di verbali di contestazine e non di preavviso di verbale di contestazione.

Si condivide la relazione del Segretario Generale Dott. Cristofaro Ricupati e in particolare quando lo stesso fa riferimento ai "problemi legati al corretto potere sanzionatorio della Pubblica Amministrazione in ordine alle violazioni del codice della strada.

In ultimo si fa rilevare che oltre alle spese della seduta odierna, tale fatto ha causato all'Ente un danno di circa €. 300,00 oltre la redazione degli atti difensivi e di partecipazione alle udienze dinanzi al Giudice di pace da parte di personale di tale Ente.

Il presidente Vario mette la delibera all'ordine del giorno ai voti

Favorevoli :

Astenuti : Vario – Di Bona – Calvaruso – Dara – Rimi

Contrari :

Per quanto emerso dalle operazioni di voto,

La commissione esprime

PARERE NEGATIVO

Sulla richiesta di parere di cui al punto in oggetto

Il presidente infine mette a conoscenza i colleghi, che la commissione programmata per il 21/01/2016 viene rinviata per l'indisponibilità del Dott. Marco Cascio, giusta nota mail del 18/01/2016 al presente verbale allegato.

Alle ore 17.00 il presidente Vario chiude i lavori della commissione

Il segretario supplente

Alessandro Coppola

Il Presidente

Marianna Vario

CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Prot. nr. Alcamo, li 02.12.2015

Oggetto: Relazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 bis comma 1 (introdotto giusta Delibera C.C. n. 106 del 29/08/2013) del vigente Regolamento di Contabilità relativo al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per spese di lite per come giudizialmente liquidate in favore del ricorrente, **MULE' Pietro**, nato ad Alcamo il 15/5/1976 ed ivi residente nella via J.F. Kennedy, 119, giusta sentenza **N. 160/2015** emessa dal Giudice di Pace di Alcamo in data 27/7/2015, riguardante opposizione a verbale **N. 20359 – Reg. N. 698/2015** del 9/3/2015, per violazione dell'art. 158, comma 2, del Codice della Strada.

Il Segretario Generale

Vista la comunicazione prot. n. 19414/PM del 18.09.2015 del vigente Regolamento di Contabilità comunale con la quale si comunicava che con la Sentenza munita di formula esecutiva N. 160/2015 del Giudice di Pace di Alcamo cit. in oggetto questo Ente è stato condannato al pagamento in favore del sig. Mulè Pietro di quanto determinato dall'adito G.d.P., giusta dispositivo di annullamento dell'impugnato verbale di cui alla richiamata sentenza, che di seguito si riporta:

- *accoglie l'opposizione proposta da Pietro MULE' e – per l'effetto – annulla il verbale di contestazione per violazione di norme al codice della strada n. 020359, elevato dal Comando di Polizia Municipale di Alcamo il 09.03.2015.*
- *Condanna il Comune di Alcamo a rimborsare all'opponente le spese di rimozione dell'autovettura per € 45,52, nonchè alla rifusione delle spese processuali che liquida in complessivi € 143,00, di cui € 43,00 per spese vive, oltre rimborso per spese forfetarie (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.*

Visti gli atti tutti del procedimento;

Richiamata la comunicazione prot. n. 19414/PM del 18.09.2015 del Comando di P.M. il cui contenuto qui si intende integralmente trascritto e ripetuto;

Tutto quanto sopra esposto e rappresentato con la nota suddetta, si ritiene necessario, comunque, procedere al riconoscimento delle spese siccome liquidate dal Giudice di Pace di Alcamo, con la più volte richiamata sentenza N. 160/2015 in favore del sig. Mulè Pietro, giusta richiamata statuizione condannatoria contenuta in dispositivo di detta sentenza da quantificarsi in complessivi euro **254,18** (=euro **43,00** per diritti + euro **100,00** per onorari + euro **21,45** per maggiorazione forfetarie del 15% + euro 6,58 per 4% C.P.A. + euro **37,63** IVA al **22%** su imponibile di

euro 171,03 + euro **45,52** per rimborso spese di rimozione veicolo), per un totale forfettario di **€ 300,00** onde così evitare che essa quale titolo esecutivo sia portato ad ulteriore conseguenze, con ogni altro aggravio di spese per l'Ente in caso di procedura esecutiva.

In ordine ai profili di responsabilità emerge un generale disordine organizzativo e gestionale in un settore come quello dell'Ufficio del traffico che molto spesso è apparso foriero di problemi legati al corretto potere sanzionatorio della P.A. in ordine alle violazioni del C.d.S.

Ancora si sottolinea come il rapporto costi/benefici fra lite ed importo della stessa (sul crinale dell'entrata o della spesa) è assolutamente sproporzionata.

Non si riscontrano responsabilità individuali.

rio Generale
UPATI-

Pres CC. Ragioneria

CITTA' DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO
Prot. n. 56282 del
Assegnata al settore Segr. Gen.le
Il Segretario Generale

Segr. gen.le
Prot. int. n. ....del .....
Prot. gen.le n. 363 del 07-01-2016

CITTÀ DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n°53

del 10 dicembre 2015

Al Sig. Segretario Generale
Al Sig. Presidente del Consiglio
Al Sig. Direttore di Ragioneria
LORO SEDI

Oggetto: *Parere del 10/12/15 alla proposta di deliberazione n. 57 del 02/12/15 trasmessaci con nota n. 24980 del 09/12/2015, avente ad oggetto: "Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio a favore del signor Mulè Pietro giusta Sentenza n. 160/2015 del Giudice di Pace di Alcamo" ;*

Il giorno 10 Dicembre 2015, alle ore 09,30 si è riunito presso lo studio del Rag. Varvaro Stefano con sede in Alcamo Viale Europa 280/d, il Collegio dei Revisori nelle persone dei revisori: Rag. Stefano Varvaro, Dott. Graziano Viola e il Dott. Maltese Antonio.

- per esaminare i documenti pervenuti dall'Ufficio di Segreteria del Comune di Alcamo con nota del n. 24980 del 09/12/2015, avente ad oggetto: "Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio a favore del signor Mulè Pietro giusta Sentenza n. 160/2015 del Giudice di Pace di Alcamo", al fine di esprimere il proprio parere:
- Vista la Sentenza citata in oggetto;
- Visto l'articolo 282 c.p.c.;

- Visto che ai sensi dell'art. 194, lett. a) del D. Lgs. 267/2000, il Debito Fuori Bilancio in oggetto, risulta legittimamente riconoscibile, e trovando copertura all'intervento 1.03.01.08 del bilancio d'esercizio in corso;
- Visto l'articolo 14 D.L. 669/96, convertito in legge n.30/1997 e s.m.i;
- Visti gli allegati alla proposta di deliberazione n. 57 del 02/12/15
- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto espresso dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari;
- Visto il parer favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto espresso dal V. Dirigente Corpo P.M.

ESPRIME

parere **favorevole** in merito alla proposta di deliberazione di cui in oggetto.

La riunione si conclude alle ore 11,20 previa stesura e sottoscrizione del presente verbale per gli adempimenti previsti.

Alcamo, lì 10/12/15

Il Collegio dei Revisori

Il Presidente
Rag. Varvaro Stefano

Il componente
Dott. Antonio Mattea

Il componente
Dott. Viola Graziano

Proposta N° 238 / Prot. Data 29/06/2015		Inviata ai capi gruppo Consiliari il _____ Prot.N° _____ L'impiegato responsabile _____

Comune di Alcamo

PROVINCIA DI TRAPANI

LIBERO CONSORZIO DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Copia Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Municipale

(giusta Decreto Presidente della Regione Siciliana N. 528/GAB del 19/06/2015)

N° 217 del Reg. Data 01/07/2015	OGGETTO :	LITI: 1) **IRACANE Anna Maria Giacoma + 1** C/COMUNE DI ALCAMO, INNANZI GIUDICE DI PACE DI ALCAMO; 2) **MESSANA Vito**, C/COMUNE DI ALCAMO INNANZI GIUDICE DI PACE DI ALCAMO; 3) **LOMBARDO ALESSIA** C/O COMUNE DI ALCAMO; 4) **MULE' PIETRO** C/O COMUNE DI ALCAMO.- AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI ALCAMO A RESISTERE E NOMINA DEL LEGALE PATROCINATORE.- CONVALIDA EX ART. 21-NONIES, COMMA 2, LEGGE N. 241/1990, PER RATIFICA DI CIASCUN MANDATO ALLE LITI QUALI ATTI URGENTI ADOTTATI IN REGIME DI PROROGATIO DAL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE DELL'ENTE, DOPO LE DIMISSIONI DEL SINDACO E DELLA GIUNTA MUNICIPALE.-
Parte riservata alla Ragioneria **Bilancio** _____ ATTO n._____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap._____		**NOTE** **Immediata esecuzione** **X SI** ☐ **NO**

L'anno duemilaquindici il giorno uno del mese di luglio alle ore 21,00 nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale, il Commissario Straordinario, Dott. Giovanni Arnone, ha adottato il provvedimento in oggetto, con i poteri della Giunta Municipale.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Critofaro Ricupati, con funzioni roganti, consultive, referenti e di assistenza.

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone quanto in seguito: "LITI: 1) **IRACANE Anna Maria Giacoma + 1** C/COMUNE DI ALCAMO, INNANZI GIUDICE DI PACE DI ALCAMO; 2) **MESSANA Vito**, C/COMUNE DI ALCAMO INNANZI GIUDICE DI PACE DI ALCAMO; 3) **LOMBARDO ALESSIA** C/O COMUNE DI ALCAMO; 4) **MULE' PIETRO** C/O COMUNE DI ALCAMO.- AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI ALCAMO A RESISTERE E NOMINA DEL LEGALE PATROCINATORE.- CONVALIDA EX ART. 21-NONIES, COMMA 2, LEGGE N. 241/1990, PER RATIFICA DI CIASCUN MANDATO ALLE LITI QUALI ATTI URGENTI ADOTTATI IN REGIME DI PROROGATIO DAL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE DELL'ENTE, DOPO LE DIMISSIONI DEL SINDACO E DELLA GIUNTA MUNICIPALE.-"

Premesso che: con ricorso N. 278/2015 R.G. dei Sigg. **IRACANE Anna Maria Giacoma** e **CUSENZA Vito**, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Paolo Catalanotto, notificato a mezzo fax a quest'Ente il 24/4/2015, unitamente al pedissequo Decreto Cron. 488/15 dell'adito Giudice di Pace di Alcamo, con il quale quest'ultimo ha altresì fissato al **29 Giugno 2015**, ore di rito, la prima udienza di comparizione avanti a sé, lo stesso ricorrente ha chiesto l'annullamento del verbale N. 9180- Reg. 839/2015 del 9/3/2015, notificatogli il 18/3/2015;

Ritenuto quanto addotto da questo Comando giusta relazione ex art. 61, comma 4, del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi Comunali, trasmessa con nota prot. n. 11363 dell'1/6/2015 all'Avvocatura comunale, a sostegno dell'accertamento di cui al richiamato verbale N. N. 9180- Reg. 839/2015 del 9/3/2015, nonché a confutazione delle censure opposte con il ricorso di cui all'alinea precedente;

Premesso che: con ricorso N. 393/2015 R.G. del Sig. **MESSANA Vito**, n.q. di liquidatore pro-tempore della INTER.FIN ASS. S.A.S. dei Dott.ri Ingrao Giuseppe e Messana Vito, rappresentato e difeso dall'avv. Gilda Messana, notificato a mezzo fax a quest'Ente il 30/5/2015, unitamente al pedissequo Decreto Cron. 716/15 dell'adito Giudice di Pace di Alcamo, con il quale quest'ultimo ha altresì fissato all'**8 LUGLIO 2015**, ore di rito, la prima udienza di comparizione avanti a sé, lo stesso ricorrente ha chiesto l'annullamento del verbale N. 20837- Reg. 906/2015 del 31/3/2015, notificatogli il 29/4/2015;

Ritenuto quanto addotto da questo Comando giusta relazione ex art. 61, comma 4, del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi Comunali, trasmessa con nota prot. n. 12157 dell'11/6/2015 all'Avvocatura comunale, a sostegno dell'accertamento di cui al richiamato verbale 20837- Reg. 906/2015 del 31/3/2015, nonché a confutazione delle censure opposte con il ricorso di cui all'alinea precedente;

Premesso che: con ricorso N. 360/2015 R.G. della Sig.ra **LOMBARDO Alessia**, rappresentata e difesa dall'avv. Lidia De Blasi, notificato a mezzo fax a quest'Ente il 19/5/2015, unitamente al pedissequo Decreto Cron. 677/15 dell'adito Giudice di Pace di Alcamo, con il quale quest'ultimo ha altresì fissato al **6 LUGIO 2015**, ore di rito, la prima udienza di comparizione avanti a sé, lo stesso ricorrente ha chiesto l'annullamento del verbale N. 9045- Reg. 1060/2015 del 10/4/2015, notificatogli il 20/4/2015;

Ritenuto quanto addotto da questo Comando giusta relazione ex art. 61, comma 4, del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi Comunali, trasmessa con nota prot. n. 11916 del 9/6/2015 all'Avvocatura comunale, a sostegno dell'accertamento di cui al richiamato verbale N. 9045- Reg. 1060/2015 del 10/4/2015, nonché a confutazione delle censure opposte con il ricorso di cui all'alinea precedente;

Premesso che: con ricorso N. 350/2015 R.G. del Sig. **MULE' Pietro**, rappresentato e difeso dall'avv. Gaspare Viscò, notificato a quest'Ente il 20/5/2015, unitamente al pedissequo Decreto Cron. 663/15 dell'adito Giudice di Pace di Alcamo, con il quale quest'ultimo ha altresì fissato al **6 LUGIO 2015**, ore di rito, la prima udienza di comparizione avanti a sé, lo stesso ricorrente ha chiesto l'annullamento del verbale N. 20359- Reg. 698/2015 del 9/3/2015, notificatogli il 17/4/2015;

Ritenuto quanto addotto da questo Comando giusta relazione ex art. 61, comma 4, del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi Comunali, trasmessa con nota prot. n. 12040 del 10/6/2015 all'Avvocatura comunale, a sostegno dell'accertamento di cui al richiamato verbale N. 20359- Reg. 698/2015 del 9/3/2015, nonché a confutazione delle censure opposte con il ricorso di cui all'alinea precedente;

Dato atto che quest'Ente s'è ritualmente costituito, a magistero del Dirigente l'Avvocatura Comunale, avvocato Giovanna Mistretta, in ciascuno dei richiamati procedimenti pendenti innanzi il Giudice di Pace di Alcamo;

Ritenuto di convalidare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-nonies L. N. 241/1990, a valere anche quale ratifica ex art. 6 L. N. 249/1968, ogni allegata procura alle liti, con cui il legale rappresentante *pro-tempore* dell'Ente, Vice Sindaco, Arch. Salvatore Cusumano, in regime di *prorogatio*, dopo le dimissioni del Sindaco e della Giunta Municipale, ha per ciascuno correlativo richiamato ricorso, in via d'urgenza conferito mandato defensionale al Dirigente l'Avvocatura Comunale, avvocato Giovanna Mistretta;

Vista La L.R. nr.16 del 15.03.1963 e succ. modifiche ed integrazioni;

Visto il D.LGS. N. 267/2000;

Richiamata la Legge Regionale N. 7 del 26 agosto 1992;

Richiamato il Decreto Presidente della Regione Siciliana N. 528/GAB del 19/06/2015, con il quale è stato nominato Commissario Straordinario del Comune di Alcamo, con i poteri del Sindaco e della Giunta Municipale, il dott. Giovanni Arnone;

Visto lo Statuto del Comune di Alcamo;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;

Visto L'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica e regolarità contabile ex art.49 D.lgs.267/2000 recepito dall'art. 1 comma 1 lett. i) della L.R. 48 dell'11.12.1991, così come novellato dall'art. 12 della L.R. nr. 30 del 23.12.2000, espresso dal Dirigente dell'Ufficio Avvocatura Comunale, dal Vice Comandante del Corpo di Polizia Municipale e dal Dirigente del Servizio Economico Finanziario che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;

PROPONE DI DELIBERARE

1) Di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo rappresentante legale pro - tempore, per i motivi espressi in narrativa, a resistere in giudizio nei procedimenti di cui in premessa promossi contro il Comune di Alcamo;
2) Di nominare legale del Comune di Alcamo il Dirigente l'Avvocatura Comunale, avv. Giovanna Mistretta, conferendo alla stessa ogni più ampio mandato di legge, delegandola della rappresentanza e della difesa nei suddetti giudizi, in ogni stato e grado, compresa la fase esecutiva, con ogni potere e facoltà di legge, inclusa quella di transigere, rinunciare agli atti, accettare rinunzie, deferire giuramenti, farsi sostituire, proporre appelli, chiamare terzi in causa;
3) Di convalidare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-nonies L. N. 241/1990, a valere anche quale ratifica ex art. 6 L. N. 249/1968, ogni allegata procura alle liti, con cui il legale rappresentante *pro-tempore* dell'Ente, Vice Sindaco, Arch. Salvatore Cusumano, in regime di *prorogatio*, dopo le dimissioni del Sindaco e della Giunta Municipale, ha per ciascuno correlativo richiamato ricorso, in via d'urgenza conferito mandato defensionale al Dirigente l'Avvocatura Comunale, avvocato Giovanna Mistretta;
4) Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.

Il Proponente
Responsabile di Procedimento

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: "*LITI: 1)* ***IRACANE Anna Maria Giacoma + 1*** *C/COMUNE DI ALCAMO, INNANZI GIUDICE DI PACE DI ALCAMO; 2)* ***MESSANA Vito,*** *C/COMUNE DI ALCAMO INNANZI GIUDICE DI PACE DI ALCAMO; 3)* ***LOMBARDO ALESSIA*** *C/O COMUNE DI ALCAMO; 4)* ***MULE' PIETRO*** *C/O COMUNE DI ALCAMO.-*
AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI ALCAMO A RESISTERE E NOMINA DEL LEGALE PATROCINATORE.-
CONVALIDA EX ART. 21-NONIES, COMMA 2, LEGGE N. 241/1990, PER RATIFICA DI CIASCUN MANDATO ALLE LITI QUALI ATTI URGENTI ADOTTATI IN REGIME DI PROROGATIO DAL LEGALE

RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE DELL'ENTE, DOPO LE DIMISSIONI DEL SINDACO E DELLA GIUNTA MUNICIPALE.-"

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;
Visti i pareri resi ai sensi di legge;
Visto l'art. 21 nonies L. N. 241/1990;
Visto l'art. 6 L. N. 249/1968;
Visto l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;
Ad unanimità di voti espressi palesemente

D E L I B E R A

Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: "*LITI: 1) **IRACANE Anna Maria Giacoma + 1** C/COMUNE DI ALCAMO, INNANZI GIUDICE DI PACE DI ALCAMO; 2) **MESSANA Vito**, C/COMUNE DI ALCAMO INNANZI GIUDICE DI PACE DI ALCAMO; 3) **LOMBARDO ALESSIA** C/O COMUNE DI ALCAMO; 4) **MULE' PIETRO** C/O COMUNE DI ALCAMO.-*
AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI ALCAMO A RESISTERE E NOMINA DEL LEGALE PATROCINATORE.-
CONVALIDA EX ART. 21-NONIES, COMMA 2, LEGGE N. 241/1990, PER RATIFICA DI CIASCUN MANDATO ALLE LITI QUALI ATTI URGENTI ADOTTATI IN REGIME DI PROROGATIO DAL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE DELL'ENTE, DOPO LE DIMISSIONI DEL SINDACO E DELLA GIUNTA MUNICIPALE.-"

Contestualmente

Ravvisata l'urgenza di provvedere;
Visto l'art. 12 della L.R. 44/91;
Con voti unanimi espressi palesemente;

DELIBERA

dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo.

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: *"LITI: 1) **IRACANE Anna Maria Giacoma + 1** C/COMUNE DI ALCAMO, INNANZI GIUDICE DI PACE DI ALCAMO; 2) **MESSANA Vito**, C/COMUNE DI ALCAMO INNANZI GIUDICE DI PACE DI ALCAMO; 3) **LOMBARDO ALESSIA** C/O COMUNE DI ALCAMO; 4) **MULE' PIETRO** C/O COMUNE DI ALCAMO.-*
AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI ALCAMO A RESISTERE E NOMINA DEL LEGALE PATROCINATORE.-
CONVALIDA EX ART. 21-NONIES, COMMA 2, LEGGE N. 241/1990, PER RATIFICA DI CIASCUN MANDATO ALLE LITI QUALI ATTI URGENTI ADOTTATI IN REGIME DI PROROGATIO DAL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE DELL'ENTE, DOPO LE DIMISSIONI DEL SINDACO E DELLA GIUNTA MUNICIPALE.-"

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i.

Il sottoscritto V.Comandante della Polizia Municipale

Il sottoscritto Dirigente l'Ufficio Avvocatura Comunale

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, lì 26/06/2015

Il V.Comandante Alla P.M.
F.to Dott. Giuseppe Fazio

Dirigente l'Ufficio Avvocatura Comunale
F.to Avv. Giovanna Mistretta

Il sottoscritto Dirigente del Settore di Ragioneria.

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, lì 29/06/2015

Il Dirigente di Settore
F.to Dr. Sebastiano Luppino

Letto approvato e sottoscritto _____

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dr. Giovanni Arnone

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Cristofaro Ricupati

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale, li

Il Segretario Generale

_____

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 05/07/2015 all'Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio
_____

IL SEGRETARIO GENERALE
Cristofaro Ricupati

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01/07/2015

- ☐ Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)
- X Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)

☐ _____

Dal Municipio_____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Cristofaro Ricupati

Isp. Bonghi Salvatore

Da: Isp. Bonghi Salvatore [sbonghi@comune.alcamo.tp.it]
Inviato: martedì 27 ottobre 2015 9.53
A: 'Segretario Generale'; 'pbasirico@comune.alcamo.tp.it'
Cc: 'Dr. Giuseppe Fazio'
Oggetto: I: COMUNICAZIONE EX ART. 55 BIS REG. CONT. DI AVVIO PROCEDIMENTO PER RDFB DERIVANTE DA SENTENZA GDP N. 160-2015 IN FAVORE DEL SIG. MULE' PIETRO - SOLLECITO

Al Segretario Generale,

nell'ottica di una quanto più possibile proficua e sinergica collaborazione tra Organi e Uffici comunali, sia consentito sollecitare l'emanazione dell'atto endoprocedimentale di Sua competenza: "Relazione ex art. 55-bis", col fine precipuo che possa essere rispettato il termine del 28 dicembre 2015 di conclusione dell'intero procedimento de quo, per come avviato con l'inoltro della nota di questo Comando prot. N. 19414 del 18/09/2015 e della documentazione a corredo, a mezzo del sottostante messaggio di posta elettronica del 21/09/2015.

Cordialmente.

d'Ordine del V.Comandante Corpo di P.M.

Isp. di P.M. – dott. Salvatore Bonghi

Da: Isp. Bonghi Salvatore [mailto:sbonghi@comune.alcamo.tp.it]
Inviato: lunedì 21 settembre 2015 11.08
A: 'Segretario Generale'
Cc: 'sindaco@comune.alcamo.tp.it'; 'consiglio@comune.alcamo.tp.it'; 'sluppino@comune.alcamo.tp.it'; 'serviziteenici@comune.alcamo.tp.it'; 'Ufficio Legale'; 'Dr. Giuseppe Fazio'
Oggetto: I: COMUNICAZIONE EX ART. 55 BIS REG. CONT. DI AVVIO PROCEDIMENTO PER RDFB DERIVANTE DA SENTENZA GDP N. 160-2015 IN FAVORE DEL SIG. MULE' PIETRO - INIZIO

SI COIMPEIGA NOTA PROT. 19414/P.M. del 18/09/2015 (PER OMESSA TRASMISSIONE CON IL PRIMO SOTTOSTANTE MESSAGGIO)

Da: Isp. Bonghi Salvatore [mailto:sbonghi@comune.alcamo.tp.it]
Inviato: lunedì 21 settembre 2015 10.57
A: 'Segretario Generale'
Cc: 'sindaco@comune.alcamo.tp.it'; 'consiglio@comune.alcamo.tp.it'; 'sluppino@comune.alcamo.tp.it'; 'serviziteenici@comune.alcamo.tp.it'; 'Ufficio Legale'; 'Dr. Giuseppe Fazio'
Oggetto: COMUNICAZIONE EX ART. 55 BIS REG. CONT. DI AVVIO PROCEDIMENTO PER RDFB DERIVANTE DA SENTENZA GDP N. 160-2015 IN FAVORE DEL SIG. MULE' PIETRO - INIZIO

ALLE SS.LL.,

in riferimento a quanto in oggetto, si trasmette nota Prot. 19414 del 18/9/2015, con la quale è stato avviato il procedimento finalizzato al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla epigrafata sentenza N. 160/2015, che dovrà concludersi entro il **28 DICEMBRE 2015**, corredata dei seguenti atti:

a) Copia sentenza del Giudice di Pace di Alcamo N. 160/2015, munita di formula esecutiva, notificata il 26/8/2015 al Comune di Alcamo, presso il Palazzo di Città, in persona del legale rappresentante pro-tempore;

b) Copia verbale di accertamento - contestazione di violazione al C.d.S. (art. 158) N. 20359 - Reg.

N. 698/2015 del 9/3/2015, con retrostante relata di notifica avvenuta il 17/4/2015 a mezzo l'Agente notificatore, Isp. C. di P.M. Accurso Francesco;

c) Copia verbale di riconsegna di veicolo in sosta/ricevuta fiscale del 9/3/2015 di euro 45,52 della ditta Vicari S.a.s. per il servizio di rimozione;

d) Copia richiesta annullamento preavviso accertamento prot. 11995 del 16/3/2015;

e) Copia nota prot. N. 16075/P.M. del 10/4/2015;

f) Copia avviso di ricevimento7622922800706, attestante avvenuta notifica nota punto precedente;

g) Copia ricorso N. 350/14 R.G. avverso verbale di cui al punto precedente;

h) Copia relazione di servizio a firma degli Agenti accertatori, Battiata Caterina e Chirchirillo Anna;

i) Copia nota N. 19532 del 30/4/2015 dell'U.T.T.;

j) Copia O.S. N. 76 del 16/3/1998;

k) Copia Relazione ex art. 61, comma 4, Reg. Uff. e Servizi Comunali, di cui alla nota prot. N. 12040 del 10/6/2015;

l) Copia memoria di costituzione e risposta del Comune di Alcamo, a magistero dell'Avvocatura comunale;

m) Copia "Calcolo Fattura Avvocato";

n) Copia proposta Deliberativa per il riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio di cui in oggetto.

Cordialmente.

D'Ordine del V.Comandante Corpo di P.M.

Isp. di P.M. – dott. Salvatore Bonghi

CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Prot. nr. 19414/P.M.

Alcamo,li 18/09/2015

Email: segretariogenerale@comune.alcamo.tp.it

AL SEGRETARIO GENERALE
SEDE

Email: sindaco@comune.alcamo.tp.it

E P.C.

AL SIG. COMMISSARIO STRAORD.
SEDE

Email: consiglio@comune.alcamo.tp.it

AL SIG. PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
SEDE

Email: sluppino@comune.alcamo.tp.it

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI
SEDE

Email: servizitecnici@comune.alcamo.tp.it

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI TECNICI – MANUT.VI – AMB.LI
SEDE

Oggetto: Comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 bis comma 1 (introdotto giusta Delibera C.C. n 106 del 29/08/2013) del vigente Regolamento di Contabilità per AVVIO DEL PROCEDIMENTO relativo al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per spese di lite per come giudizialmente liquidate in favore del ricorrente. MULE' Pietro, nato ad Alcamo il 15/5/1976 ed ivi residente nella via J.F. Kennedy, 119, giusta sentenza N. 160/2015 emessa dal Giudice di Pace di Alcamo in data 27/7/2015, riguardante opposizione a verbale N. 20359 – Reg. N. 698/2015 del 9/3/2015, per violazione dell'art. 158, comma 2, del Codice della Strada.

Ai sensi e per gli effetti dell' art. 55 bis, comma 1, del vigente Regolamento di Contabilità comunale si comunica per l'avvio del procedimento di cui in oggetto, che con la Sentenza munita di formula esecutiva N. 160/2015 del Giudice di Pace di Alcamo, acquisita agli atti con Prot. Gen. N. 37187 del 26/8/2015, a seguito di

notifica effettuata in pari data al Comune di Alcamo, in persona del legale rappresentante pro tempore, presso il Palazzo di Città sito in Alcamo nella Piazza Ciullo (indi, sussiste il necessario presupposto per l'avvio del procedimento *de quo* - cfr. ex plurimis, Sentenza Consiglio di Stato, N. 2654/2014), a mezzo Ufficiale Giudiziario, su istanza dell'avv. Gaspare Viscò, procuratore dell'opponente, sig. Mulè Pietro, questo Ente è stato condannato al pagamento in favore di quest'ultimo, di quanto determinato dall'adito G.d.P., giusta dispositivo di annullamento dell'impugnato verbale di cui alla richiamata sentenza, che di seguito si riporta:

- *accoglie l'opposizione proposta da Pietro MULE' e – per l'effetto – annulla il verbale di contestazione per violazione di norme al codice della strada n. 020359, elevato dal Comando di Polizia Municipale di Alcamo il 09.03.2015;*
- *Condanna il Comune di Alcamo a rimborsare all'opponente le spese di rimozione dell'autovettura per € 45,52, nonché alla rifusione delle spese processuali che liquida in complessivi € 143.00, di cui € 43,00 per spese vive, oltre rimborso per spese forfetarie (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.*

Premesso ciò, è d'uopo svolgere un breve *excursus* dei fatti che hanno condotto alla sentenza *de qua*.

- con Verbale al Codice della Strada N. 20359 – Reg. 698/2015 del 09/03/2015, in pari data, alle ore 9.30, personale di P.M. di appartenenza, ha accertato che, in questa via F. Crispi, 98, ivi era lasciata in sosta un'autovettura VW Golf, targata CJ642NW, "*su area riservata agli invalidi*", in violazione dell'art. 158, commi 2 lett. g) e 5, del Codice della Strada;
- il predetto personale provvedeva a compilare apposito correlativo preavviso di accertamento, per impossibilità di contestare la violazione *de qua* per assenza di uno dei soggetti di cui all'art. 196 C.d.S. (trasgressore e/o proprietario), apponendolo sul parabrezza dell'auto contravvenzionata, nonché ad applicare la sanzione accessoria della rimozione coattiva del mezzo;
- il sig. Mulè Pietro, proprietario dell'autovettura oggetto del superiore accertamento, con propria nota, acquisita in data 16/03/2015 al prot. gen. N. 11995, ha inoltrato a questo Corpo di P.M. "*richiesta annullamento preavviso*", in quanto asseritamente la propria autovettura Golf targata CJ642NW, in data 9/3/2015, "*sostava dalle ore 08.00, nello stallo di sosta dinanzi il numero civico 96/98, prima dello stallo riservato ai veicoli per portatori di handicap*";
- quest'ultima richiamata richiesta è stata da questo Comando prontamente riscontrata giusta allegata nota racc. A/R di Prot. N. 16075 del 10/04/2015, il cui contenuto di seguito integralmente si riporta:

  "*In riscontro alla richiesta in oggetto indicato, di cui alla nota acquisita il 16/3/2015 al Prot. Gen. N. 11995, premesso che l'istituto dell'autotutela generalmente non può trovare applicazione per gli accertamenti inerenti le violazioni al Codice della Strada (cfr. Circolare Min. Interno N. 66 Prot. n. M/2413 del 17 luglio 1995), né tanto meno il verbale/preavviso N. 20907 del 28/2/2015 a riferimento è atto direttamente ricorribile, ciò nonostante per preminenti ragioni di economia procedimentale si invita la S.S. a recarsi, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della presente, presso gli uffici di questo Comando, siti ad Alcamo nella Piazza San José Maria Escrivà, dal lunedì al venerdì, ore 9:00-12:30 e 15:00-19:00, affinché possa Ella meglio descrivere i motivi fondanti della predetta richiesta ed eventualmente formalizzare ricorso amministrativo al competente Prefetto.*

  Decorso infruttuosamente il predetto termine, il procedimento sanzionatorio riguardante l'accertamento di cui al richiamato preavviso di accertamento comunque proseguirà, con la

notifica del corrispondente verbale, verso il quale la S.S. avrà facoltà di proporre ricorso in via amministrativa o giudiziale.

Si rimane a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimento anche telefonica al nr. 0924-590427...";

- sennonché, il sig. Mulè Pietro s'è recato presso gli Uffici di questo Corpo di P.M., ove, in data 17/04/2015, ha richiesto (ed ottenuto) che gli fosse notificato il verbale *de quo*, per come è dato evincersi dalla relata di notifica retrostante lo stesso, avvenuta il 17/4/2015 a mezzo l'Agente notificatore, Isp. C. di P.M. Accurso Francesco;
- il sig. Mulè Pietro ha, altresì, provveduto a richiedere, giusta propria nota acquisita il 17/3/2015 al prot. gen. N. 11993, al competente Ufficio Tecnico del Traffico "*copia delle ordinanze che regolamentano la sosta riservata ai veicoli al servizio dei portatori di handicap, posto nella via Francesco Crispi*";
- l'Ufficio Tecnico del Traffico ha esitato la predetta richiesta a mezzo nota prot. N. 19532 del 30/4/2015, attestando con essa che:

  - lo stallo di sosta riservato a persone diversamente abili è ubicato nella via F. Crispi al civico 100-102, nelle immediate vicinanze dell'Ospedale di Alcamo, come si evince dall'O.S. n. 76 del 1998, che in copia si allega;

  - lo stallo di sosta riservato ad acquisto farmaci urgenti è ubicato al n.c. 84;
- avverso il verbale di che trattasi insorgeva il Sig. Mulè Pietro, a magistero dell'avv. Gaspare Visco, giusta ricorso N. 350/15 R.G. proposto innanzi il Giudice di Pace di Alcamo, sostenendo, tra l'altro, che "*...come da nota ufficiale proveniente dal Comune di Alcamo* [cfr. richiamata nota dell'Ufficio Tecnico del Traffico prot. N. 19532 del 30/4/2015], *all'altezza del numero civico 98 non sussiste alcun area riservata agli invalidi..*";
- questo Comando, alla luce di quanto in fatto opposto col richiamato ricorso, invitava gli Agenti verbalizzanti a contro-dedurre nel merito, e questi, con propria nota scritta, acquisita il 10/6/2015 al prot. int. N. 2198, rilevavano che "*...in merito allo stato della segnaletica orizzontale e verticale presente sui luoghi dell'accertamento di cui all'opposto verbale, si espone che, per come è dato evincersi dalle ritrazioni fotografiche allegate, riferite proprio all'autovettura contravvenzionata, ivi insistevano <u>due stalli di sosta riservati</u> delimitati da strisce gialle, posti longitudinalmente ed in sequenza l'uno con l'altro, il che, in combinato con l'apposita segnaletica verticale composta (cfr. Figura II 79/a – art. 120 Regolamento Esecuzione C.d.S.), collocata in perfetto posizione mediana tra i due stalli, ha fatto ritenere agli scriventi che entrambi gli stalli fossero riservati alla sosta dei veicoli in uso a persona invalide, munite di contrassegno; ebbene, per la sopra descritta situazione dello stato dei luoghi apparsa agli scriventi, gli stessi erano in dovere di elevare l'impugnato verbale, non competendo loro valutazioni in loco circa la legittimità degli stalli di sosta di che trattasi; il sig. Mulè Pietro, nella specie, avrebbe dovuto astenersi dal posteggiare la propria autovettura nel richiamato stallo di sosta ubicato nella predetta via F. Crispi, 98, posto che egli, in ogni caso, era tenuto a rispettare il segnale verticale che ivi insiste (cfr. Figura II 79/a – art. 120 Regolamento Esecuzione C.d.S.), per la prevalenza della segnaletica verticale su quella orizzontale, ai sensi dell'art. 38, comma 2, Codice della strada; ad ogni modo, quanto ex post*

attestato dall'Ufficio Tecnico del Traffico, con nota prot. n. 19532 del 30/04/2015, a seguito di richiesta del sig. Mulè Pietro, ovvero: - lo stallo di sosta riservato a persona diversamente abile è ubicato nella via F. Crispi al civico 100-102, nelle immediate vicinanze dell'Ospedale di Alcamo, come si evince dall'O.S. n. 76 del 1998, che in copia si allega;- lo stallo di sosta riservato ad acquisto farmaci urgenti è ubicato al n.c. 84; non può essere opposto agli scriventi, avendo avuto gli stessi, comunque, l'obbligo di sanzionare, a mezzo l'impugnato verbale, l'accertata violazione delle prescrizioni impartite dalla segnaletica stradale verticale ed orizzontale allocata nei predetti luoghi (che, per inciso, ancora ad oggi è immutata), così come in ogni parte del territorio comunale, la cui istallazione deve presumersi sia legittimata, caso per caso, da apposito provvedimento di quest'Ente. ***Per tutto quanto sopra esposto e considerato gli stessi confermano la legittimità del loro operato in relazione all'accertamento di cui all'impugnato p.v.c. n. 20359 – Reg. 698/2015 del 09/03/2015…"***;

- ebbene, l'opposto Comune ritualmente costituitosi a magistero dell'Avvocatura contestava, con propria comparsa di costituzione e risposta, i motivi addotti dall'opponente, ed in particolare assumeva che "*…il sig. Mulè Pietro, odierno ricorrente, nella specie, avrebbe dovuto astenersi dal posteggiare la propria autovettura nel richiamato stallo di sosta ubicato nella predetta via F. Crispi, 98, posto che per analogia iuris può trovare applicazione il principio di diritto secondo cui la "… … mancanza di una disposizione specifica che stabilisca le conseguenze della mancata osservanza da parte dell'Amministrazione locale delle disposizioni inerenti per l'installazione dei segnali stradali (articoli 45 e 77 reg. att. cod. C.d.S.), non determina l'illegittimità dei segnali, e l'omissione delle indicazioni formali dalle norme contemplate non esima l'utente della strada dall'obbligo di rispettare la prescrizione espressa dal segnale (cfr. Cass. N. 23769/2013), il segnale stradale che indubbiamente il sig. Mulè Pietro, nelle circostanze di luogo e di tempo di cui all'opposto verbale, era tenuto a rispettare era quello verticale ivi insistente (cfr. Figura II 79/a - art. 120 Regolamento Esecuzione C.d.S.), per la prevalenza della segnaletica verticale su quella orizzontale, ai sensi dell'art. 38, comma 2, Codice della strada (cfr. Cass. N. 339/2012).*
- ciò nonostante, l'adito Giudice di Pace, con la richiamata sentenza N. 160/2015, ha accolto il proposto ricorso di che trattasi, nell'assorbente presupposto motivazionale (cfr. pag. 3 sentenza) secondo cui: *la presenza del segnale di divieto di sosta, munito delle iscrizioni poste sul pannello integrativo, autorizzative della sosta per la categoria riservata dei portatori di handicap […] circostanza – questa – comprovante l'operatività del divieto la corrispondenza dei civici 100-102; la presenza di segnaletica orizzontale, sub specie strisce di delimitazione dello stallo, contraddittoria e di equivoca lettura, rinvenendosi sovrapposta alle strisce gialle, visibili solo in alcuni tratti, strisce blu notoriamente indicative degli stalli di sosta a pagamento. A tal riguardo, mette conto osservare che l'art. 137 del Reg. Att. C.d.S. […] prescrive al comma 7: "I segnali orizzontali devono essere mantenuti sempre efficienti: in caso di rifacimento della pavimentazione stradale, devono essere ripristinati nei tempi tecnici strettamente necessari", aggiungendo al successivo comma 8: "I segnali orizzontali quando non siano più rispondenti allo scopo per il quale sono stati eseguiti, devono essere rimossi o svernciati, con idonee tecniche esecutive tali da evitare, anche con il trascorrere del tempo, confusione con i nuovi segnali". Conclusivamente, la presenza di segnaletica di divieto non autorizzata e non conforme alle prescrizioni dettate dalla*

normativa di riferimento, impone l'adozione di una declaratoria di annullamento del provvedimento sanzionatorio impugnato, dovendosi lo stesso assumere illegittimo...";

- ed infatti, proprio lo stato della segnaletica orizzontale e verticale in parola ha determinato questo Comando, con la propria richiamata nota prot. N. 12040 del 10/6/2015, a rappresentare all'Avvocatura antecedentemente alla costituzione in giudizio, altresì quanto di seguito: *"...tuttavia, non può sottacersi una certa divergenza tra lo stato di fatto della segnaletica orizzontale e verticale presente nei pressi dei luoghi dell'accertamento di che trattasi: via F.sco Crispi, 98, per come descritto dal personale di Polizia Municipale operante, e lo status giuridico afferente detta segnaletica; ebbene, alla luce della richiamata attestazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico del Traffico al richiedente sig. Mulè Pietro, odierno ricorrente, detto status è il seguente: a) "lo stallo [quindi uno] di sosta riservato a persone diversamente abili è ubicato nella via F. Crispi al n. civico 100-102 [non già al n.c. 98, luogo dell'accertamento], nelle immediate vicinanze dell'Ospedale Civico di Alcamo, come si evince dall'O.S. n. 76 del 1998, che si allega; b) in ogni caso, il secondo stallo delimitato da strisce gialle attiguo a quello autorizzato in forza dell'Ordinanza richiamata al punto precedente, in cui è stata rinvenuta in sosta l'autovettura contravvenzionata giusta verbale per il quale è processo, non ha nessuna legittimazione, posto che "lo stallo di sosta riservato ad acquisti farmaci urgenti è ubicato al n.c. 84 [non già al n.c. 98, luogo dell'accertamento]"; per il vero, secondo il seguente autorevole enunciato di diritto (cfr. Cass. N. 25771/2013) " ... il precetto da rispettare, difatti, e' quello contenuto nel provvedimento che disciplina la circolazione, il cartello stradale invece costituisce solo il mezzo con il quale si porta a conoscenza del pubblico l'avvenuta emanazione di quel provvedimento. Non era quindi sufficiente, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del merito, la mera esistenza del cartello stradale, ma occorreva invece la prova che questo fosse stato apposto legittimamente, e cioe' in base ad un legittimo provvedimento dell'organo competente a disciplinare, in quella zona, la circolazione [che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, C.d.S. comprende il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada]"; in considerazione di quanto (evidenziato in giallo) agli ultimi due alinea esposto (il cui commento per il suo "valore confessorio" non può essere divulgato), si ritiene di sottoporre a codesta Avvocatura ogni valutazione sull'opportunità di formulare alla parte ricorrente, nella prima udienza di trattazione, proposta transattiva di accordo giudiziale, secondo il quale l'Ente terrebbe quest'ultima indenne da ogni esborso sostenuto (spese di rimozione del veicolo e contributo unificato), purchè le spese di giudizio siano interamente compensate tra le parti...".*

Tutto quanto sopra esposto e rappresentato, si ritiene necessario procedere al riconoscimento delle spese siccome liquidate dal Giudice di Pace di Alcamo, con la più volte richiamata sentenza N. 160/2015 in favore del sig. Mulè Pietro, giusta richiamata statuizione condannatoria contenuta in dispositivo di detta sentenza da quantificarsi in complessivi euro **254,18** (=euro **43,00** per diritti + euro **100,00** per onorari + euro **21,45** per maggiorazione forfetarie del 15% + euro 6,58 per 4% C.P.A. + euro 37,63 IVA al 22% su imp.le di euro 171,03 + euro 45,52 per rimborso spese di rimozione veicolo), onde così evitare che essa quale titolo esecutivo sia portato ad ulteriore conseguenze, con ogni altro aggravio di spese per l'Ente in caso di procedura esecutiva.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 D.L. N.669/1996, convertito con Legge N. 30/1997 e s.m.i., il procedimento deve concludersi con l'adozione da parte dell'Organo consiliare della relativa delibera, entro 120

giorni dalla notifica, avvenuta il 26/8/2015, presso il Palazzo di Città, della sentenza esecutiva di che trattasi. (cfr. da ultimo, Corte dei Conti Sezione Controllo Per La Regione Siciliana. Deliberazione n. 80/2015/PAR) ovvero entro e non oltre il **28 DICEMBRE 2015.**

Si allegano:

a) Copia sentenza del Giudice di Pace di Alcamo N. 160/2015, munita di formula esecutiva, notificata il 26/8/2015 al Comune di Alcamo, presso il Palazzo di Città, in persona del legale rappresentante pro-tempore;
b) Copia verbale di accertamento - contestazione di violazione al C.d.S. (art. 158) N. 20359 - Reg. N. 698/2015 del 9/3/2015, con retrostante relata di notifica avvenuta il 17/4/2015 a mezzo l'Agente notificatore, Isp. C. di P.M. Accurso Francesco;
c) Copia verbale di riconsegna di veicolo in sosta/ricevuta fiscale del 9/3/2015 di euro 45.52 della ditta Vicari S.a.s. per il servizio di rimozione;
d) Copia richiesta annullamento preavviso accertamento prot. 11995 del 16/3/2015;
e) Copia nota prot. N. 16075/P.M. del 10/4/2015;
f) Copia avviso di ricevimento7622922800706, attestante avvenuta notifica nota punto precedente;
g) Copia ricorso N. 350/14 R.G. avverso verbale di cui al punto precedente;
h) Copia relazione di servizio a firma degli Agenti accertatori, Battiata Caterina e Chirchirillo Anna;
i) Copia nota N. 19532 del 30/4/2015 dell'U.T.T.;
j) Copia O.S. N. 76 del 16/3/1998;
k) Copia Relazione ex art. 61, comma 4, Reg. Uff. e Servizi Comunali, di cui alla nota prot. N. 12040 del 10/6/2015;
l) Copia memoria di costituzione e risposta del Comune di Alcamo, a magistero dell'Avvocatura comunale;
m) Copia "Calcolo Fattura Avvocato";
n) Copia proposta Deliberativa per il riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio di cui in oggetto.

IL V.COMANDANTE
(Dott. Giuseppe Fazio)

N. 350/2015 R.G.
N. Sent.
N. Cron.
N. Rep.

N. 350/15 R. G.
N. 160/15 SENT.
N. — REP.
N. 938/15 CRON.

COMUNE DI ALCAMO
26 AGO 2015
SEGRETERIA

CITTÀ DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO
Prot. n. 37187 del 26 AGO. 2015
Assegnata al Settore
26 AGO. 2015 il Segretario Generale

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

0*0*0*0*0*0*0*

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Alcamo, dott. Paolo Tesoriere ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 350 del Ruolo Generale – Affari Contenziosi Civili dell'anno 2015, avente ad oggetto: "opposizione avverso il verbale di contestazione per violazione di norme del codice della strada n. 020359, elevato dal Comando di Polizia Municipale di Alcamo il 09.03.2015", promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 13.05.2015

DA

MULE' PIETRO, nato ad Alcamo il 15.05.1976 ed ivi residente nella Via Kennedy al n. 119, C.F. MLEPTR76E15A176N, rappresentato e difeso dall'avv. Gaspare Viscò del Foro di Trapani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Alcamo nella Via Monte Bonifato al n. 107;

-OPPONENTE-

CONTRO

COMUNE DI ALCAMO, in persona del Sindaco in carica, elettivamente domiciliato in Alcamo nella Via Tenente V. Manno al n. 5, presso l'Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Mistretta, giusta procura rilasciata in calce alla memoria di costituzione risposta;

-AMMINISTRAZIONE OPPOSTA -

decisa con dispositivo letto all'udienza del 27.07.2015 sulle seguenti conclusioni:

PER PARTE OPPONENTE:

"reiectis adversis;

annullare il verbale impugnato o dichiarando nullo o comunque privo di effetti giuridici per i motivi esposti in narrativa;

condannare parte avversa al rimborso in favore di Mulè Pietro della somma di € 45,52 sostenuta dal ricorrente per il ritiro della propria auto rimossa dal carro attrezzi incaricato dalla Polizia Municipale.

Condannare parte avversa al pagamento delle spese ed onorari di causa".

PER L'AMMINISTRAZIONE OPPOSTA:

"ritenere e dichiarare infondato in fatto ed in diritto l'odierno ricorso;

per l'effetto rigettarlo e dichiarare perfettamente legittimo quanto accertato con il verbale opposto;

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
ALCAMO
POSTA IN ARRIVO
PROT. n. 3000
DEL 28 AGO. 2015

determinare ai sensi dell'art. 7, comma 11, d.lgs. 150/2011, attesa l'infondatezza dei motivi di ricorso addotti, l'importo della sanzione in misura superiore al previsto minimo edittale.
Vinte le spese".

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in Cancelleria alla data del 13.05.2015, Pietro Mulè, rappresentato e difeso come in atti, ha proposto opposizione avverso il verbale di contestazione per violazione di norme del codice della strada n. 020359, elevato dal Comando di Polizia Municipale di Alcamo il 09.03.2015 e notificato il 17.04.2015, con il quale veniva contestata all'opponente la violazione del disposto di cui all'art. 158, comma 2, C.d.S., in quanto – quale proprietario dell'autovettura Volkswagen Golf targata CJ642NW ed obbligato in solido – sostava su area riservata agli invalidi.
Infrazione accertata il 09.03.2015, nel centro cittadino di Alcamo, lungo la Via F. Crispi in corrispondenza del civico 98.
In conseguenza della predetta violazione, non contestata nell'immediatezza per assenza del trasgressore, veniva applicata la sanzione amministrativa pecuniaria € 85,00, oltre alla sanzione accessoria della decurtazione di due punti dalla patente di guida.
Con il ricorso introduttivo l'opponente ha contestato la fondatezza dell'accertamento, assumendo la mancanza dell'asserito divieto nel tratto stradale antistante al civico 98 della Via F. Crispi, come attestato dalla nota prot. 19532 del 30.04.2015, a firma del dirigente dell'Ufficio Tecnico del Traffico – Settore Servizi Tecnici e Manutentivi, comprovante la presenza di uno stallo di sosta riservato ai portatori di *handicap* in corrispondenza dei civici 100-102.
Concludeva – pertanto – chiedendo l'annullamento del provvedimento sanzionatorio impugnato ed il rimborso della spesa sostenuta per l'illegittima rimozione forzata dell'autovettura.
Fissata con decreto ritualmente notificato l'udienza di comparizione delle parti, alla data del 17.06.2015 si costituiva l'amministrazione opposta, ribadendo la legittimità dell'accertamento, richiamando l'obbligo per l'opponente di uniformarsi alle prescrizioni imposte dalla segnaletica verticale ed orizzontale presente sui luoghi.
Invocava – dunque – una declaratoria di integrale conferma del verbale.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento sanzionatorio impugnato, acquisita in atti la documentazione allegata dalle parti, sulle conclusioni rassegnate – come trascritte in epigrafe – la causa è stata decisa, mediante lettura in aula del dispositivo di sentenza.
Va – dapprima – rilevata la tempestività del ricorso, essendo stato proposto in data 13.05.2015 mediante deposito in cancelleria, dunque entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del verbale

di contestazione avvenuta il 17.04.2015, in conformità a quanto disposto dall'art. 7, comma 3, del d.lgs. 01.09.2011, n. 150.

Ciò posto, il compendio probatorio documentale portato all'attenzione del giudicante ha supportato adeguatamente le censure sollevate dall'opponente, imponendo una declaratoria di annullamento del verbale di contestazione impugnato.

Ed invero, emerge *per tabulas* dal tenore dell'ordinanza n. 76 del 16.03.1998, istitutiva dei *"posteggi riservati alla sosta degli invalidi"*, e della nota prot. 19532 del 30.04.2015, a firma del dirigente dell'Ufficio Tecnico del Traffico – Settore Servizi Tecnici e Manutentivi, che l'unico stallo di sosta riservato ai disabili presente lungo la Via Francesco Crispi di Alcamo risulta ubicato in corrispondenza dei civici 100-102.

E' un dato fattuale – pertanto – definitivamente acquisito al processo, che l'area nella quale la vettura dell'opponente è stata rinvenuta in sosta non era soggetta al richiamato provvedimento limitativo della sosta.

Pur tuttavia, l'amministrazione ha posto l'accento sul valore precettivo assunto dalla segnaletica orizzontale e verticale presente sui luoghi.

Anche tale argomentazione difensiva si appalesa prova di pregio giuridico.

Ed invero, risolutivo può dirsi l'esame delle ritrazioni fotografiche allegate al rapporto contenente gli atti relativi all'accertamento, dalle quali emerge:

- la presenza del segnale di divieto di sosta, munito delle iscrizioni poste sul pannello integrativo, autorizzative della sosta per la categoria riservata dei portatori di *handicap*, con contestuale segnalazione di rimozione coatta del mezzo, in un tratto di strada ben più avanzato rispetto all'area in esame, circostanza - questa – comprovante l'operatività del divieto in corrispondenza di civici 100 – 102;
- la presenza di segnaletica orizzontale, *sub specie* strisce di delimitazione dello stallo, contraddittoria e di equivoca lettura, rinvenendosi sovrapposte alle strisce gialle, visibili solo in alcuni limitati tratti, le strisce blu notoriamente indicative degli stalli di sosta a pagamento.

A tale riguardo, mette conto osservare che l'art. 137 del Reg. Att. C.d.S., titolato *"Disposizioni generali sui segnali orizzontali"*, in relazione all'art. 40 C.d.S., prescrive al comma 7: *"I segnali orizzontali devono essere mantenuti sempre efficienti: in caso di rifacimento della pavimentazione stradale, devono essere ripristinati nei tempi tecnici strettamente necessari"*, aggiungendo al successivo comma 8 *"I segnali orizzontali, quando non siano più rispondenti allo scopo per il quale sono stati eseguiti, devono essere rimossi o verniciati, con idonee tecniche esecutive tali da evitare, anche con il trascorrere del tempo, confusione con i nuovi segnali"*.

Conclusivamente, la presenza di segnaletica di divieto non autorizzata e non conforme alle prescrizioni dettate dalla normativa di riferimento, impone l'adozione di una declaratoria di annullamento del provvedimento sanzionatorio impugnato, dovendosi lo stesso assumere illegittimo.

Segue il diritto dell'opponente al rimborso della spesa sostenuta per la rimozione forzata della vettura disposta dagli Agenti del Comando di

Polizia Municipale, pari ad € 45,52, documentata dalla ricevuta fiscale rilasciata dalla ditta *"Soccorso Stradale Vitari s.a.s."*.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

Il complessivo carico di ruolo ha imposto l'indicazione del termine specificato in dispositivo per il deposito della motivazione *ex* art. 429, comma 1, c.p.c.

P. Q. M.

definitivamente pronunciando;

visto gli artt. 204 *bis*, C.d.S. e 7, d.lgs. 01.09.2011, n. 150;

accoglie l'opposizione proposta da Pietro MULE' e - per l'effetto - annulla il verbale di contestazione per violazione di norme del codice della strada n. 020359, elevato dal Comando di Polizia Municipale di Alcamo il 09.03.2015.

Condanna il Comune di Alcamo a rimborsare all'opponente le spese di rimozione dell'autovettura per € 45,52, nonché alla rifusione delle spese processuali che liquida in complessivi € 143,00, di cui € 100,00 per compensi professionali ed € 43,00 per spese vive, oltre rimborso per spese forfettarie (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Fissa in giorni quarantacinque il termine per il deposito della sentenza.

Alcamo, li 27.07.2015.

Il Giudice di Pace
(dott. Paolo Pepiere)

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO
Depositato in cancelleria
Oggi 27/07/2015

IL CANCELLIERE
Francesco Benenati

Trascritto e registrato
26 AGO 2015

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Caterina Calvarese

È copia fotostatica conforme all'originale composta di 4 facciate, che si rilascia a richiesta di U. Sco GASPARE
Alcamo, li 26 AGO 2015

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Caterina Calvarese

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

Con quest'atto, a richiesta di cui all'intestazione, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario ho notificato copia del presente atto a chiunque sia interessato, mediante affissione all'albo pretorio del Comune di Alcamo, ove si trova la residenza del destinatario.

Per tale esecuzione mi sono recato in Alcamo all'Avv. Vincenzo Gaspare

Alcamo, lì 26 AGO 2015

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Caterina Calvaruso

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

Copia conforme all'originale

Alcamo, 26 AGO 2015

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Caterina Calvaruso

RELATA DI NOTIFICA

A richiesta come in atti, io sottoscritto Messo del Giudice di Pace DI ALCAMO ho notificato copia del presente atto al Sig. Comune di Alcamo in persona del suo Sindaco p.t. P.zza Civiltà

nel suindicato suo domicilio, ivi consegnandola a mani della sig.ra Coppola Caterina in q. di impiegata Comunale addetta alla notifica degli atti. c.d.

ALCAMO 26/08/2015

Nicolò Giacalone
MESSO DEL GIUDICE DI PACE
ALCAMO

CITTÀ DI ALCAMO
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Verbale n. 020359

VERBALE DI ACCERTAMENTO - CONTESTAZIONE

Data e luogo

In data 05/03/15 alle ore 10.30 gli agenti/ufficiali DOD. SATTIATE - CHIRCHIA

hanno accertato che in Alcamo via F. CRISPI senza numero N. 98

Trasgressore

Cognome e Nome _____ nato a _____

in data _____ residente a _____

indirizzo _____

cod. cons. _____ n. _____ rilasciata il _____ da _____

Veicolo

Il veicolo: [X] 1 AUTOVETTURA 2 [ ] AUTOBUS 3 [ ] AUTOCARRO 4 [ ] RIMORCHIO 5 [ ] MOTOCICLO 6 [ ]

FABBRICA VW GOLF TIPO _____ TARGA CS 612 VX

Proprietario del veicolo

Cognome e Nome _____ nato a _____

in data _____ residente a _____ indirizzo _____

ha violato le norme del Codice della Strada sotto elencate come contrassegnate dalla «X»

VIOLAZIONI

COD.	ART.	IPOTESI
[ ]	7/1	Sosteva ove vige il divieto di fermata
[ ] 700	7/1	Sosteva in luogo ove vige divieto di circolazione
[ ] 710	7/1	Sosteva in luogo vietato da apposito segnale
[ ] 720	7/1	Sosteva in luogo vietato da apposito segnale integrato da cartello indicante limitazione
[ ] 735	7/1 + 159	Sosteva durante le ore di divieto per pulizia strade
[ ] 730	7/1	Lasciava il veicolo in zona di sosta a pagamento: [ ] Senza esporre il ticket comprovante l'avvenuto pagamento dell'importo dovuto. [ ] Oltre la scadenza riportata sul ticket esposto e precisamente con tempo scaduto da ore [ ] corrispondenti a [ ] pensi di violazione
[ ] 760	7/1	Sosteva su area riservata a particolari categorie di utenti
[ ] 14603	116/1	Sosteva sull'isola spartitraffico a raso, evidenziata da segnaletica orizzontale
[ ] 15700	157/2	Sosteva discosto dal margine della carreggiata
[ ] 15705	157/2	Sosteva al centro della carreggiata
[ ] 15710	157/2	Sosteva non parallelamente al margine della carreggiata
[ ] 15720	157/2	Sosteva senza lasciare spazio per il transito dei pedoni
[ ]	157/2	Sosteva in senso contrario a quello di marcia
[ ] 15740	157/4	Sosteva sul lato sinistro di una strada a senso unico impedendo il transito dei veicoli e non lasciando uno spazio di almeno 3 metri
[ ] 15750	157/5	Sosteva non conformemente alla segnaletica esistente
[ ] 15760	157/6	Sosteva ove la sosta è consentita a tempo limitato senza esporre disco orario
[ ] 15770	157/6	Sosteva ove la sosta è consentita a tempo limitato con dispositivo di controllo senza averlo posto in funzione
[X]	158/2	Sosteva su area riservata agli invalidi
[ ] 15810	158/1	Sosteva in prossimità di segnaletica verticale occultandone la vista
[ ] 15815	158/1	Sosteva in prossimità di impianto semaforico occultandone la vista
[ ] 15820	158/1	Sosteva a meno di 5 metri dall'intersezione stradale
[ ] 15830	158/1	Sosteva sull'attraversamento pedonale
[ ] 15840	158/1	Sosteva sul marciapiede
[ ] 15850	158/2	Sosteva allo sbocco del passo carrabile n° ..... del .....
[ ] 15870	158/2	Sosteva affiancato ad altri veicoli
[ ] 15900	158/3	Sosteva all'interno della zona pedonale urbana
[ ] 15900	158/3	Sosteva all'interno della zona a traffico limitato senza essere autorizzato
[ ]	.....	Altre violazioni .....

DUF

L'AZIONE DETERMINA LA DECURTAZIONE DI PUNTI 2 (in lettere) _____

DICHIARAZIONI DELL'INTERESSATO: _____

Violazione non è stata contestata per assenza del trasgressore non presente al momento dell'accertamento

Violazione non è stata contestata dal _____

Manovale d'intervento vedi retro

Pari in misura ridotta pari all'importo della sanzione edittale € 85,00

Riduzione del 30% se pagata entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione (L. 689/81) € 55,50

IN ACCESSORIO: Rimozione [X] Sequestro [ ] Fermo amministrativo per gg. _____ [ ] [ ]

IL TRASGRESSORE _____

FATTO, LETTO E SOTTOSCRITTO
L'OBBLIGATO IN SOLIDO _____

Agente _____

Matr. _____

Entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, per il trasgressore e in via solidale per gli altri soggetti indicati nell'art. 196 C.d.S. è ammesso il pagamento in misura ridotta di:
€. _____ + € _____ **per spese di notifica e accertamento.** Da effettuare presso il Comando Polizia Municipale sito in Alcamo, Piazza San José Maria Escrivà, tramite banca nel ovvero a mezzo c.c.p. n. **15845816** intestato all'Ufficio Comando Polizia Municipale, specificando causale, data e numero del presente verbale.

Entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione il trasgressore e gli soggetti indicati nell'art. 196 C.d.S. possono proporre ricorso al Prefetto di Trapani. Esso può essere presentato per il tramite del Comando Comando di Polizia Municipale.
Qualora entro il predetto termine non sia stato presentato ricorso e non risulti avvenuto il pagamento, il presente atto costituirà titolo esecutivo sia per il trasgressore che per i coobbligati solidali per la riscossione coattiva della somma pari alla metà del massimo della sanzione edittale.

Entro 30 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, alternativamente allo pagamento o al ricorso al Prefetto, il trasgressore e gli altri soggetti indicati nell'art. 196 del C.d.S. hanno la facoltà di proporre ricorso al Giudice di Pace di Alcamo territorialmente competente ai sensi dell'art. 204-bis del C.d.S.

RITIRO DI DOCUMENTI

Il sottoscritto Agente di Polizia Municipale dichiara di avere ritirato al retroscritto conducente:

- la patente di guida cat. _____ n. _____
- la carta di circolazione del _____ veicolo targato _____
- il certificato di circolazione n. _____ targato _____
- il certificato di proprietà del veicolo _____ targato _____
- _____

per violazione dell'art. _____ del Codice della Strada.

La presente annotazione è redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 259 del Regolamento di esecuzione, per consentire al contravvenuto raggiungere col veicolo la località di _____

L'AGENTE

Lì _____ _____

INVITO A FORNIRE INFORMAZIONI - ESIBIRE DOCUMENTI

Con riferimento al retroscritto verbale, ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal C.d.S., si i

sig. _____

a presentarsi, entro _____ giorni, presso questo Comando di Polizia Municipale ovvero presso quella sua comando o ufficio di

- per fornire le seguenti informazioni _____

- per esibire i documenti di cui in oggetto (contrassegno, doc. X)

☐ Carta di circolazione relativa al veicolo _____ targato _____

☐ Certificato di idoneità tecnica per il ciclomotore oggetto del contesto infrazionale _____

☐ Certificato di assicurazione obbligatoria valido alla data del _____

☐ Patente di guida del sig. _____

☐ Documento di identificazione intestato al sig. _____

_____ conducente del veicolo oggetto del contesto infraz

☐ _____

L'inottemperanza al presente invito senza giustificato motivo comporta la sanzione amministrativa di cui all'art. 180, comma 8, C.d.S.

L'AGENTE

Lì _____ _____

RELAZIONE DI NOTIFICA

Il sottoscritto Isp. C. Accardo Francesco

dichiara di avere notificato il presente verbale a Mulè Pietro

consegnandone oggi copia a mani della stessa

Alcamo lì 17/04/15 _____ _____

L'ISPETTORE CAPO

"C"

COMUNE DI ALCAMO
15 MAR 2015
SEGRETERIA

SOCCORSO STRADALE
VICARI s.a.s
di Lipari Caterina
Via S. Leonardo, 18
91011 Alcamo (TP)
P.Iva e C.F.: 02450450818

COMUNE DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

☒ RICEVUTA FISCALE
☐ FATTURA (ricev. fiscale)
legge 30/10/1991 n. 413 - DM 30/03/1992

DEL 09/03/2015

VERBALE DI RICONSEGNA DI VEICOLO IN SOSTA IRREGOLARE

ANNO 2015 MESE MARZO GIORNO 09 ORE 15,30

Dati identificativi del veicolo:

MARCA E TIPO VW POLO TARGA CJ [illegible] VW

Generalità della persona incaricata del ritiro:

IL SOTTOSCRITTO MULA PIETRO

NATO A ALCAMO IL 15/06/76

RESIDENTE A ALCAMO VIA KATANIA 119

PATENTE GUIDA TIPO B NUMERO TP 5201630K

RILASCIATA MCC DI TRAPANI IL 28/07/2008

CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ PENALI CHE SI ASSUMEREBBE INCASO DI FALSE DICHIARAZIONI (ARTT. 4 E 6 LEGGE 4/1968, N. 15)

DICHIARA

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ CHE IL VEICOLO SOPRA IDENTIFICATO RIMOSSO COATTIVAMENTE PERCHÉ IN SOSTA IRREGOLARE IL 09/03/2015

☒ È DI SUA PROPRIETÀ

☐ È INCARICATO AL RITIRO DA PARTE DEL LEGITTIMO PROPRIETARIO

DICHIARA ALTRESÌ CHE IL VEICOLO NON HA SUBITO ALCUN DANNO DERIVANTE DALLA SUDDETTA RIMOZIONE

Firma

La sottoscritta ditta SOCCORSO STRADALE VICARI s.a.s. di Lipari Caterina dichiara di ricevere la sottoelencata somma a mo rilascia quietanza.

DIRITTI DI CHIAMATA	€	15,29
RIMOZIONE	€	33,29
BLOCCO RUOTA	€	
FESTIVO	€	
NUTTURNO	€	
DEPOSITO (GG.)	€	

Km 2 € 6,72

CORRISPETTIVO PAGATO € 55,30

IL DEPOSITARIO

Firma

PER RICONSEGNA DEL VEICOLO

Firma

Tip. G. Pirrone - Via Don Luigi Sturzo, 86 - Cinisi
Aut. Min. delle Finanze Dir. Gen. T.A. 5
Prot. N. 400300 - del 21-01-1999

Mod. XRF 063907 /13

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
ALCAMO
POSTA IN ARRIVO
PROT. N. 1054
DEL 12/03/15

CITTA DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO
Prot. n. 11945 del 16 MAR. 2015
Assegnata al Settore
16 MAR. 2015
Il Responsabile Amministrativo

AL COMANDANTE
DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
DI ALCAMO

COMUNE DI ALCAMO
16 MAR 2015
SEGRETERIA

OGGETTO RICHIESTA ANNULLAMENTO PREAVVISO ACCERTAMENTO IN AUTOTUTELA.

IL SOTTOSCRITTO NUCE' PIETRO NATO AD ALCAMO (TP) IL 15-05-1976 ED IVI RESIDENTE IN VIA J.F. KENNEDY n° 119, PROPRIETARIO DELL'AUTOVEICOLO GOLF TARGATO CJ 642 NW, SOGGETTO AL PREAVVISO DI ACCERTAMENTO n° 20359 DEL 09/03/2015, COMUNICA CHE L'AUTO PRIMA INDICATA, NELLA MEDESIMA DATA SOSTAVA DALLE ORE 08.00 ~~[illegible]~~, NELLO STALLO DI SOSTA DINANZI IL NUMERO CIVICO 96/98, PRIMA DELLO STALLO RISERVATO AI VEICOLI PER PORTATORI DI HANDICAP.
CONSIDERATO CHE L'ACCERTAMENTO PRIMA INDICATO E' DA RITENERSI ILLEGITTIMO, IN QUANTO VENIVA CONTESTATA LA VIOLAZIONE DI SOSTA SU AREA RISERVATA AD INVALIDI, CHE IN REALTA' RIGUARDA LO STALLO DI SOSTA SUCCESSIVO

CHIEDE

L'ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL PREDETTO ACCERTAMENTO
SI RIMANE DISPONIBILE A COMUNICARE LE PROPRIE COORDINATE BANCARIE PER IL RIMBORSO DI € 45,52 SOSTENUTE ILLEGITTIMAMENTE PER IL PAGAMENTO DELLA RIMOZIONE DELL'AUTO.
SI RESTA IN ATTESA DI RISCONTRO, E SI RINGRAZIA ANTICIPATAMENTE

ALCAMO 16/03/2015

"F"

N° PROT. 16075/P.M. DEL 10/04/15 ANNULLAMENTO PREAVISO 20359 DEL 1/3/15 B.

AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dell'U.P. di ..... il .....

del cronologico

diretto a MULÈ PIETRO – VIA J. F. KENNEDY, 115 MELITO

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata a 15-4-15	**PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO**	Data
☐ Destinatario persona fisica (anche se dichiarato fallito)	☐ del plico	Firma del consegnatario o suo delegato
☐ Destinatario persona giuridica (1)	**PER RIFIU**	Nome del consegnatario stampato
☐ Curatore fallimentare (2)	Sig.	Data ed ora azione affissione della consegna
☐ Domiciliatario (3)	in qualità di (4)	
☒ Familiare convivente (4) CONIUGATA	☐ del plico	
☐ Addetto alla casa (5)	☐ affisso avviso	
☐ Al portiere del destinatario addetto alla ricezione degli assegnamenti (6)	☐ immesso avviso	
☐ Persona nella stabile in convivenza del destinatario e della persona abilitata (7)	**PER TEMPORAN**	
☐ Delegato del direttore del (8)	a	
..... di	☐ affisso avviso per	
☐ Delegato del comandante del (corpo o reparto)	☐ immesso avviso	
Roberto Rosella	**PER IRREPERIB**	
(firma del destinatario o della persona abilitata)	**PLICO DEPOSIT.**	
☐ Assente ☐ Impossibilitato a firmare	spedito con raccomandata n.	
☐ Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna		
Spedito con racc. n. 26573378842 (2) con accoman. n.	Sottoscrizione dell'addetto al recapito	ora .....
15-4-15 (data e firma dell'addetto al recapito)		Firma .....

(1) Dell'Ufficio del rappresentante legale
(2) Di Società per Azioni in amministrazione per Azioni, a Responsabile di società
(3) Avvocato, consulente legale, amministratore, persona di fiducia, ufficio
(4) Padre, madre, figlio, figlia
(5) Portiere, portiere, [illegible]
(6) Dipendente, [illegible]
(7) Vedi [illegible]
(8) Comm. [illegible]
(9) Capo di ufficio del [illegible]
(10) Vedi nota (4) (5) (6) (7) (8)
(11) Il sottoscritto [illegible]
(12) Articolo del D. Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche
(13) Articolo del D. Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche

POSTE ITALIANE 04,00 EURO

Posteitaliane

Servizio Notificazioni Atti Giudiziari/Amministrativi

AVVISO DI RICEVIMENTO
dell'atto spedito con raccomandata

N° 76229289016
(Vedi avvertenze per gli uffici)

Bollo dell'ufficio di partenza

AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE
L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

Mod 04 1004 - CP2051/CP2055 - Modello 23L - Ed 12/10 - BLIC

AG

76682296004-9

Bollo dell'ufficio di distribuzione

AVVISO DI RICEVIMENTO
da restituire a:

(compilare in stampatello maiuscolo)

"G"

UFFICIO GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

SEZIONE I Via Verga - http://gdp.giustizia.it

COMUNE DI ALCAMO 20 MAG 2015 SEGRETERIA

Si comunica a:

Avv. GASPARE VISCÒ
via Monte Bonifato 107
ALCAMO
TP

CITTÀ DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO
Prot. n. 22840 del 20 MAG. 2015
Assegnata al Settore
Il 20 MAG. 2015 Il Segretario Generale

COMUNE DI ALCAMO

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Prima Udienza

Procedimento Numero: 350/2015 - OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA

Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)

Stato: ATTESA ESITO UDIENZA DI COMPARIZIONE

Giudice: TESORIERE PAOLO

Data e ora prossima udienza: 06/07/2015 09:00

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale MULE PIETRO

Difeso da:
GASPARE VISCÒ

Resistente Principale COMUNE DI ALCAMO

Difeso da:

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
ALCAMO
POSTA IN ARRIVO
PROT. N. 1964
DEL 22 MAG. 2015

Alcamo 18/05/2015

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Caterina Calamuso

IL CANCELLIERE

ORIGINALE

STUDIO LEGALE VISCO'
Professionisti Associati
VIA MONTE BONIFATO 107
VIA GIOVANNI AMENDOLA 59
91011 ALCAMO (TP)
Tel&fax 0924/200140

COMUNE DI ALCAMO
20 MAG 2015
SEGRETERIA

GIUDICE DI PACE DI ALCAMO
RICORSO

Il Sig. Mule' Pietro, MLEPTR76E15A176N, nato in Alcamo (TP) il 15/05/1976 ed ivi residente nella Via J.F. Kennedy n. 119 rappresentato e difeso dall'Avv. Gaspare Viscò (VSC GPR 79M25 I851U), giusta procura in calce al presente atto ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultimo, sito in Alcamo (TP), nella Via Monte Bonifato n 107 (nr. di fax dove inoltrare notifiche e/o comunicazioni: 0924/200140) – PEC: gaspare.visco@avvocatitrapani.legalmail.it,

RICORRE

per l'annullamento, previa sospensione, del verbale di accertamento di violazione n. 020359 dello 09/03/2015 (Doc.1) notificato in data 17.04.2015, emesso dalla Polizia Municipale del Comune di Alcamo, con il quale gli veniva contestata la violazione dell'art.158 comma 2 del C.d.S., in quanto, l'auto di sua proprietà Wolsfwagen Golf targata CJ642NW "*sostava su area riservata agli invalidi*" lungo la via F. Crispi al numero civico 98 in Alcamo.

L'infrazione non veniva contestata per assenza del ricorrente non presente al momento dell'accertamento e pertanto, per la contestata violazione, la suddetta auto veniva rimossa coattivamente dal carroattrezzi della ditta Vicari s.a.s..

Il sig. Mulè ora, quindi, costretto a pagare euro 45,52 per il ritiro della propria auto come da ricevuta che si allega (Doc.2).

STUDIO LEGALE VISCO'
Professionisti Associati
VIA MONTE BONIFATO 107
VIA GIOVANNI AMENDOLA 59
91011 ALCAMO (TP)
Tel&fax 0924/200140

Con il verbale in oggetto, **notificato in data 17.04.2015**, veniva comminata al ricorrente una sanzione di € 85,00 oltre la sanzione accessoria della decurtazione di n. 2 punti dalla patente di guida.

Il verbale va annullato in quanto illegittimo ed infondato, sia in fatto che in diritto, per i seguenti motivi.

A) **Si eccepisce la nullità e l'illegittimità del verbale impugnato per l'insussistenza dell'infrazione contestata e comunque per vizio di forma ed errore sulla norma violata.**

Più precisamente è doveroso segnalare all'odierno giudicante gli esatti confini giuridici della controversia.

Gli agenti della polizia municipale intervenuti sul posto accertavano che " *in Alcamo via F. Crispi altezza civico N. 98... il veicolo autovettura W Golf con targa CJ642NW sostava su area riservata agli invalidi*".

Orbene, il verbale è assolutamente illegittimo e deve essere totalmente annullato per un palese errore compiuto dagli agenti accertatori.

Invero l'auto W Golf con targa CJ642NW sostava su uno stallo di sosta assolutamente libero e non riservato agli invalidi.

L'area di sosta riservata agli invalidi è infatti quella successiva ed insiste precisamente al numero civico 100-102 della Via Crispi.

STUDIO LEGALE VISCO'
Professionisti Associati
VIA MONTE BONIFATO 107
VIA GIOVANNI AMENDOLA 59
91011 ALCAMO (TP)
Tel&fax 0924/200140

Invero, come da nota ufficiale prot. 19532 del 30.04.2015 redatta dal settore servizi tecnici e manutentivi Ufficio Tecnico del Traffico del Comune di Alcamo (Doc. 3) all'altezza del numero civico n. 98 lungo la Via Francesco Crispi non sussiste alcun area riservata agli invalidi.

La nota così si esprime:

"lo stallo di sosta riservato a persone diversamente abili è ubicato nella via Crispi al n. civico 100-102, nelle immediate vicinanze dell'Ospedale Civico di Alcamo come si evince dall'ordinanza sindacale n. 76 del 1998; lo stallo di sosta riservato ad acquisto farmaci urgenti è ubicato al n. c. 84".

Dunque, come da nota ufficiale proveniente dal Comune di Alcamo, all'altezza del numero civico 98 non sussiste alcun area riservata agli invalidi.

Semmai, l'area su cui il divieto di sosta permane riguarda l'area successiva e corrispondente al n. civico 100-102.

Risulta quindi macroscopico l'errore compiuto dagli agenti accertatori e pertanto il verbale da loro redatto deve essere totalmente annullato previo rimborso della somma di € 45,52 sostenuta dal ricorrente per il ritiro della propria auto rimossa dal carro attrezzi incaricato dalla Polizia Municipale.

STUDIO LEGALE VISCO'
Professionisti Associati
VIA MONTE BONIFATO 107
VIA GIOVANNI AMENDOLA 59
91011 ALCAMO (TP)
Tel&fax 0924/200140

COMUNE DI ALCAMO
20 MAG 2015
SEGRETERIA

Il ricorrente, in via di autotutela, stante l'errore evidente commesso dalla Polizia Municipale, in data 16.03.2015 con istanza prot. 11993 chiedeva l'annullamento del predetto verbale oggi impugnato ed il rimborso di euro 45,52 sostenute per il pagamento del carro attrezzi (Doc.4); tuttavia il Comando della Polizia Municipale del Comune di Alcamo con nota prot. 16075 del 10.04.2015 respingeva la richiesta di annullamento nonostante l'errore evidente e l'illegittimità del verbale impugnato (Doc.5).

Pertanto, alla luce di quanto detto ed esposto

VOGLIA L'ON.LE GIUDICE DI PACE ADITO

reiectis adversis:

1. Preliminarmente, sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato;
2. Annullare il verbale impugnato, o dichiararlo nullo o comunque privo di effetti giuridici per i motivi esposti in narrativa;
3. Condannare parte avversa al rimborso in favore del sig. Mulè Pietro della somma di € 45,52 sostenuta dal ricorrente per il ritiro della propria auto rimossa dal carro attrezzi incaricato dalla Polizia Municipale;
4. Condannare parte avversa al pagamento di spese ed onorari di causa.

Si allega:

1. verbale di accertamento di violazione n. 020359 dello 09/03/2015 notificato in data 17.04.2015;
2. ricevuta di pagamento di euro 45,52 della Ditta "Soccorso stradale Vicari Sas";

STUDIO LEGALE VISCO'
Professionisti Associati
VIA MONTE BONIFATO 107
VIA GIOVANNI AMENDOLA 59
91011 ALCAMO (TP)
Tel&fax 0924/200140

3. nota ufficiale prot. 19532 del 30.04.2015 redatta dal settore servizi tecnici e manutentivi Ufficio Tecnico del Traffico del Comune di Alcamo;
4. richiesta prot. 11993 del 16.03.2015 di annullamento del verbale contestato;
5. nota prot. 16075 del 10.04.2015 del Comando della Polizia Municipale del Comune di Alcamo.

Salvis iuribus.

Alcamo lì 12.05.2015

Avv. Gaspare Visco

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO
Depositato in cancelleria
Oggi. 13 MAG 2015
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Carmela Calvaruso

IL GIUDICE DI PACE ALCAMO (TP)

PROCURA AD LITEM

Conferisco all' Avv. Gaspare Viscò, ampio mandato a rappresentarmi ed assistermi nel presente giudizio ed in tutte le fasi successive, merito compresa, anche in appello, esecuzione, opposizione, con facoltà di farsi sostituire e nominare altri avvocati, proporre domande riconvenzionali, deferire giuramenti decisori, citare terzi in causa, rinunciare agli atti del giudizio, accettare la rinuncia, transigere, procedere alla conciliazione, ad incassi ed a quietanzare, intimare sfratti e licenze ed estinguere procedure.

Secondo quanto disposto dell'art. 23 del d. lgs 30 giugno 2003 n° 196, presa integrale conoscenza della relativa informativa, si autorizza il suddetto legale, nonché i collaboratori ed i sostituti d'udienza, al trattamento di tutti i dati sensibili acquisiti per lo svolgimento dell'attività professionale e ritenuti utili per l'espletamento del presente incarico. Il tutto con promessa di rato e valido agli obblighi di legge del loro operato e quello dei loro sostituti. Eleggo domicilio in Alcamo presso il proprio studio sito in Alcamo nella Via Monte Bonifato n.107,

E' autentica la firma
Alcamo li, 12/05/2015
Avv. Gaspare Viscò

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI
ALCAMO

R.G. n° 350/2015
Cronol. 663/15

DECRETO

IL GIUDICE DI PACE

letto il ricorso depositato da MULE' PIETRO avverso il verbale di accertamento di violazione alle norme del codice della strada n. 020359 elevato dal Comando di Polizia Municipale di Alcamo il 09.03.2015;
visti gli artt. 7 D.lgs. 01.09.2011, n. 150 e 415 c.p.c.;

FISSA

udienza per la comparizione delle parti dinanzi a sé per il giorno 06 LUGLIO 2015 ore 09,00, nei locali di sue ordinarie sedute;

ORDINA

al COMUNE DI ALCAMO, in persona del Sindaco in carica di depositare – in duplice copia - in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza come sopra fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione;

DISPONE

che all'udienza fissata, sentite le parti, si procederà sull'istanza di sospensione provvisoria dell'efficacia esecutiva del provvedimento sanzionatorio impugnato, in conformità al disposto di cui all'art. 5, comma primo, d.lgs. 01.09.2005, n. 150;

MANDA

alla Cancelleria per la notificazione del ricorso e del presente decreto all'opponente ed all'amministrazione opposta.
Alcamo, lì 15.05.2015.

Il Giudice di Pace
(Dott. Paolo Fesoriere)

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO
Depositato in cancelleria
Oggi 15 MAG 2015
L'FUNZIONARIO
Dott.ssa

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
ALCAMO
POSTA IN ARRIVO
PROT. N. 218
DEL 10/06/15

CITTA' DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
- Ufficio Viabilità, Sicurezza e Polizia Stradale

Al Sig. Comandante la P.M.

Sede

Oggetto: controdeduzioni in merito al ricorso N. 350/2015 R.G. proposto da **MULE' Pietro** avverso p.v.c. **n. 20359 – Reg. 698/2015** del 09/03/2015, innanzi Giudice di Pace di Alcamo.

In riferimento al ricorso in oggetto indicato ed a quanto con lo stesso opposto, i sottoscritti Ass.ti di P.M. Battiata Caterina e Chirchirillo Anna, appartenenti al Corpo in intestazione, deducono che:

il giorno 9.3.2015, alle ore 9.30, durante lo svolgimento del proprio comandato servizio d'istituto, hanno accertato che, in questa via F. Crispi, 98, ivi era lasciata in sosta un'autovettura VW Golf, targata CJ642NW, "*su area riservata agli invalidi*", in violazione dell'art. 158, commi 2 lett. g) e 5, del Codice della Strada, e per l'effetto provvedevano ad elevare l'impugnato verbale n. 20359 – Reg. 698/2015 del 09/03/2015;

il predetto verbale non è stato contestato al trasgressore e/o proprietario del veicolo di che trattasi, in quanto nessuno era presente all'atto dell'accertamento;

in merito allo stato della segnaletica orizzontale e verticale presente sui luoghi dell'accertamento di cui all'opposto verbale, si espone che, per come è dato evincersi dalle ritrazioni fotografiche allegate, riferite proprio all'autovettura contravvenzionata, ivi insistevano <u>due stalli di sosta riservati</u> delimitati da strisce gialle, posti longitudinalmente ed in sequenza l'uno con l'altro, il che, in combinato con l'apposita segnaletica verticale composta (cfr. Figura II 79/a – art. 120 Regolamento Esecuzione C.d.S.), collocata in perfetta posizione mediana tra i due stalli, ha fatto ritenere agli scriventi che entrambi gli stalli fossero riservati alla sosta dei veicoli in uso a persona invalide, munite di contrassegno;

ebbene, per la sopra descritta situazione dello stato dei luoghi apparsa agli scriventi, gli stessi erano in dovere di elevare l'impugnato verbale, non competendo loro valutazioni in loco circa la legittimità degli stalli di sosta di che trattasi;

il sig. Mulè Pietro, nella specie, avrebbe dovuto astenersi dal posteggiare la propria autovettura nel richiamato stallo di sosta ubicato nella predetta via F. Crispi, 98, posto che egli, in ogni caso, era tenuto a

rispettare il segnale verticale che ivi insiste (cfr. Figura II 79/a – art. 120 Regolamento Esecuzione C.d.S.), per la prevalenza della segnaletica verticale su quella orizzontale, ai sensi dell'art. 38, comma 2, Codice della strada;

ad ogni modo, quanto *ex post* attestato dall'Ufficio Tecnico del Traffico, con nota prot. n. 19532 del 30/04/2015, a seguito di richiesta del sig. Mulè Pietro, ovvero:

- lo stallo di sosta riservato a persone diversamente abile è ubicato nella via F. Crispi al civico 100-102, nelle immediate vicinanze dell'Ospedale di Alcamo, come si evince dall'O.S. n. 76 del 1998, che in copia si allega;

- lo stallo di sosta riservato ad acquisto farmaci urgenti è ubicato al n.c. 84;

non può essere opposto agli scriventi, avendo avuto gli stessi, comunque, l'obbligo di sanzionare, a mezzo l'impugnato verbale, l'accertata violazione delle prescrizioni impartite dalla segnaletica stradale verticale ed orizzontale allocata nei predetti luoghi (che, per inciso, ancora ad oggi è immutata), così come in ogni parte del territorio comunale, la cui istallazione deve presumersi sia legittimata, caso per caso, da apposito provvedimento di quest'Ente.

Per tutto quanto sopra esposto e considerato gli stessi confermano la legittimità del loro operato in relazione all'accertamento di cui all'impugnato p.v.c. n. **20359 – Reg. 698/2015** del 09/03/2015.

Gli Agenti

Ass. Battiata Caterina

Ass. Chirchirillo Anna

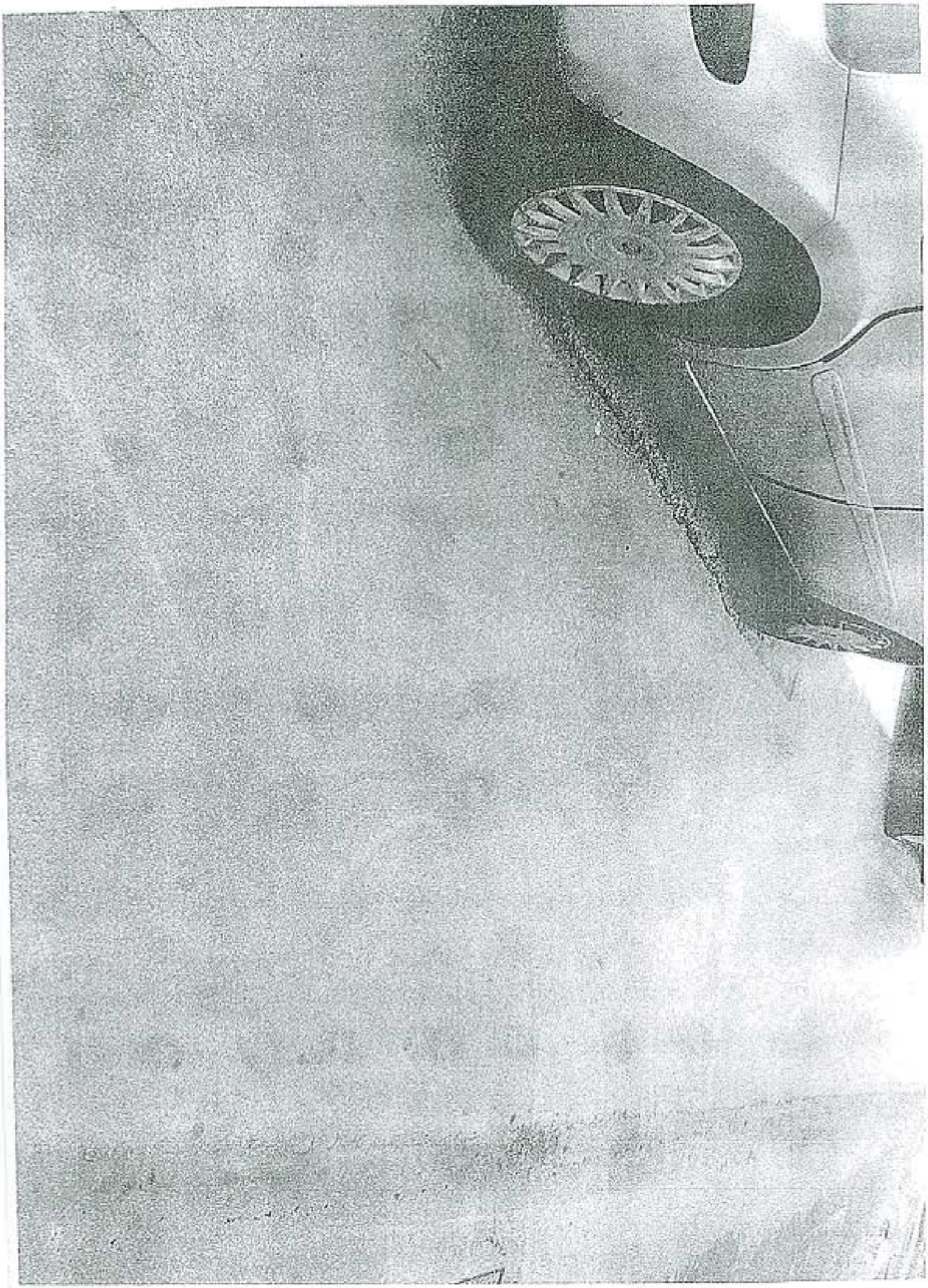

CITTÀ DI ALCAMO
SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI
Ufficio Tecnico del Traffico

Prot. n. 19532 del 30.04.2015

Al Sig. Mulè Pietro
Via J.F. Kennedy n. 119
91011 ALCAMO

OGGETTO: Richiesta copia ordinanze riguardante la segnaletica stradale dello stallo di sosta invalidi e acquisto farmaci in Via F.sco Crispi.

In riferimento all'istanza pervenuta il 16/03/2015 prot. n. 11993 del Sig. Mulè Pietro riguardante la segnaletica stradale nella Via in oggetto, si comunica quanto segue:

- lo stallo di sosta riservato a persone diversamente abili è ubicato nella via F.Crispi al n. civico 100- 102, nelle immediate vicinanze dell'Ospedale Civico di Alcamo, come si evince dall'O. S. n. 76 del 1998, che in copia si allega;
- lo stallo di sosta riservato ad acquisto farmaci urgenti è ubicato al n.c. 84.

Alcamo, li

L'Addetto all'Ufficio Traffico
Istr. Tecnico Mauro Graziano

Il Responsabile Dell'Ufficio
Geom Liborio Filippi

Il Dirigente
INGEGNERE CAPO DIRIGENTE
Ing. E. A. Tondino

Alcamo 04/05/2015
Per Ricevuta
Mulè Pietro

Prot 11993

COMUNE DI ALCAMO
SEGREETERIA
16 MAR 2015

AL COMUNE DI ALCAMO
UFFICIO TECNICO DEL
TRAFFICO

375
17/03/2015

OGGETTO: RICHIESTA COPIA ORDINANZA

IL SOTTOSCRITTO MULE' PIETRO NATO AD ALCAMO (TP) IL 15.05.1971 ED IVI RESIDENTE IN VIA J.F KENNEDY n° 119, AL FINE DI CONTESTARE UNA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA

CHIEDE

- COPIA DELLE ORDINANZE CHE REGOLAMENTANO LA SOSTA RISERVATA AI VEICOLI AL SERVIZIO DEI PORTATORI DI HANDICAP, POSTO NELLA VIA FRANCESCO CRISPI AL N° CIVICO 100-102, ED LA SOSTA CHE REGOLAMENTA LO STALLO DESTINATO AD ACQUISTO FARMACI URGENTI NELLA REDESIMA VIA;
- DI INDICARE COME SIA REGOLAMENTATO LO STALLO DI SOSTA POSTO DINANZI AL NUMERO CIVICO 98.

SI RAPPRESENTA L'URGENZA DELLA RICHIESTA E SI RINGRAZIA ANTICIPATAMENTE

ALCAMO 16/03/2015

Mule' Pietro

PATENTE DI GUIDA REPUBBLICA ITALIANA

1. MULE'
2. PIETRO
3. 15/05/76 ALCAMO (TP)

4a. 28/07/2008 4c. MCTC-TP

4b. 28/07/2018 5. TP5204630K

7.

9. A B

8. ALCAMO (TP)
VIA J.F.KENNEDY 115

COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

SETTORE POLIZIA URBANA

PROT. 13367

del 16 MAR. 1998

ORDINANZA N. 76

I L S I N D A C O

CONSIDERATO che si rende necessario prendere provvedimenti a favore delle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte, istituendo dei posteggi riservati agli invalidi titolari di autorizzazione, non tenendo conto del rispetto dei limiti di tempo, se lasciati in sosta in aree di parcheggio a tempo determinato, in alcune vie di questo centro urbano;

VISTO l'art.188 del Codice della Strada;

VISTO l'art.27 della legge 20/Marzo/1971 n.118;

VISTO il D.P.R.27/4/78 N.384 contenente le norme di attuazione dell'art.27 della legge precedente a favore dei mutilati ed invalidi civili in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici;

VISTI gli artt.5 e 6 del D.P.R.27/4/1978 N.384;

VISTO l'art.7 del Decreto Legislativo 30/4/1992 n.285 che di facoltà ai Comuni di apporre obblighi divieti e limitazioni relativi alla circolazione stradale nei centri urbani;

O R D I N A

CON EFFETTO IMMEDIATO

sono istituiti i seguenti posteggi riservati alla sosta ad invalidi, titolari della apposita autorizzazione, non tenendo conto del rispetto dei limiti di tempo, nelle sottonotate vie del centro urbano:

- Corso Sei Aprile NC 261.
- VIALE EUROPA: altezza nc.18- V.le Europa tra via Marici e via V.Veneto- in prossimità Pizzeria Fiore- in prossimità Banca del Popolo.-in pros-

simità del dosso (cartolibreria)-in prossimità dell'Istituto Tecnico-
in prossimità della chiesa S.Cuore-in prossimità della Casa Don Rizzo.

- VIALE ITALIA: in prossimità degli uffici anagrafici- concess.Olivetti.
- CORSO SAN F.SCO DI PAOLA: in prossimità dell'ospedale e della scuola.
- CORSO DEI MILLE: in prossimità angolo via del Carroccio e Coop. COOP.
- VIA F.SCO CRISPI: in prossimità dell'ospedale civico.
- VIA CHIMENTI: altezza nc.185.
- VIA COMM. DR. NAVARRA: altezza nc. 21.
- VIA DOMENICO LA BRUNA: altezza nc.17.
- VIA MONTESANTO: altezza nc.31.
- VIA OLIVE: altezza nc.41.

Gli utenti della strada verranno messi a conoscenza della presente ordinan a mezzo apposizione dei prescritti segnali stradali.
I trasgressori saranno puniti con le pene previste dal Codice della Strada
Gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art.12 del C.D.S. sono incaricat di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

DAL PALAZZO DI CITTA'

Alcamo li 15 MAR. 1998

IL CAPO SERVIZIO
POLIZIA URBANA

MUNICIPIO DI ALCAMO
Servizi Polizia Urbana

"5"

COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

SETTORE POLIZIA URBANA

PROT. 15367

del 16 MAR. 1998

ORDINANZA N. 76

IL SINDACO

CONSIDERATO che si rende necessario prendere provvedimenti a favore delle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte, istituendo dei posteggi riservati agli invalidi titolari di autorizzazione, non tenendo conto del rispetto dei limiti di tempo, se lasciati in sosta in aree di parcheggio a tempo determinato, in alcune vie di questo centro urbano;

VISTO l'art.188 del Codice della Strada;

VISTO l'art.27 della legge 20/Marzo/1971 n.118;

VISTO il D.P.R.27/4/78 N.384 contenente le norme di attuazione dell'art.27 della legge precedente a favore dei mutilati ed invalidi civili in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici;

VISTI gli artt.5 e 6 del D.P.R.27/4/1978 n.384;

VISTO l'art.7 del Decreto Legislativo 30/4/1992 n.285 che dà facoltà ai Comuni di apporre obblighi divieti e limitazioni relativi alla circolazione stradale nei centri urbani;

O R D I N A

DOV EFFETTO IMMEDIATO

Sono istituiti i seguenti posteggi riservati alla sosta ad invalidi, titolari della relativa autorizzazione, non tenendo conto del rispetto dei limiti di tempo, nelle sottoindicate vie del centro urbano:

- Corso Sei Aprile NC 261.
- VIALE EUROPA: altezza nc.18- V.le Europa tra via Marici e via V.Veneto in prossimità Pizzeria Fiore- in prossimità Banca del Popolo.-in prio

simità del dosso (cartolibreria)-in prossimità dell'Istituto Tecnico-
in prossimità della chiesa S.Cuore-in prossimità della Casa Don Rizzi.

- VIALE ITALIA: in prossimità degli uffici anagrafici- concess.Olivetti.
- CORSO SAN F.SCO DI PAOLA: in prossimità dell'ospedale e della scuola.
- CORSO DEI MILLE: in prossimità angolo via del Carroccio e COOP. COOP.
- VIA F.SCO CRISPI: in prossimità dell'ospedale civico.
- VIA CHIMENTI: altezza nc.185.
- VIA COMM. DR. NAVARRA: altezza nc. 21.
- VIA DOMENICO LA BRUNA: altezza nc.17.
- VIA MONTESANTO: altezza nc.31.
- VIA OLIVE: altezza nc.41.

Gli utenti della strada verranno messi a conoscenza della presente ordinan
a mezzo apposizione dei prescritti segnali stradali.
I trasgressori saranno puniti con le pene previste dal Codice della Strada
Gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art.12 del C.D.S. sono incaricati
di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

DAL PALAZZO DI CITTA'

Alcamo li 15 MAR. 1998

IL CAPO SERVIZIO
POLIZIA URBANA

MUNICIPIO DI ALCAMO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

"K"

CITTA' DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Ufficio Contravvenzioni - Contenzioso

PROT. N. 12040 ALCAMO 10/06/2015

Al Dirigente Avvocatura Comunale

Sede

OGGETTO: relazione ex art. 61, comma 4, Regolamento degli Uffici e dei Servizi Comunali, riguardante ricorso N. 350/15 R.G. avverso p.v.c. n. 20359 – Reg. 698/2015 del 09/03/2015, proposto innanzi il Giudice di Pace di Alcamo da **MULE' Pietro**, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaspare Viscò, con 1° udienza fissata al **6/7/2015**.

In riferimento al ricorso di cui in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 61, comma 4, Regolamento degli Uffici e dei Servizi Comunali, si relaziona in fatto ed in diritto quanto di seguito.

è d'uopo premettere, che il sig. Mulè Pietro, con propria nota, acquista in data 16/03/2015 al prot. gen. N. 11995, che si allega in copia, ha inoltrato a questo Corpo di P.M. "*richiesta annullamento preavviso*", in quanto asseritamente la propria autovettura Golf targata CJ642NW, in data 9/3/2015, "*sostava dalle ore 08.00, nello stallo di sosta dinanzi il numero civico 96/98, prima dello stallo riservato ai veicoli per portatori di handicap*";

quest'ultima richiamata richiesta è stata da questo Comando prontamente riscontrata giusta allegata nota racc. A/R di Prot. N. 16075 del 10/04/2015, il cui contenuto di seguito integralmente si riporta:

"*In riscontro alla richiesta in oggetto indicata, di cui alla nota acquisita il 16/3/2015 al Prot. Gen. N. 11995, premesso che l'istituto dell'autotutela generalmente non può trovare applicazione per gli accertamenti inerenti le violazioni al Codice della Strada (cfr. Circolare Min. Interno N. 66 Prot. n. M/2413 del 17 luglio 1995), né tanto meno il verbale/preavviso N. 20907 del 28/2/2015 a riferimento è atto direttamente ricorribile, ciò nonostante per preminenti ragioni di economia procedimentale si invita la S.S. a recarsi, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della presente, presso gli uffici di questo Comando, siti ad Alcamo nella Piazza San Josè Maria Ecrivà, dal lunedì al venerdì, ore 9:00-12:30 e 15:00-19:00, affinché possa Ella meglio descrivere i motivi fondanti della predetta richiesta ed eventualmente formalizzare ricorso amministrativo al competente Prefetto.*

Decorso infruttuosamente il predetto termine, il procedimento sanzionatorio riguardante l'accertamento di cui al richiamato preavviso di accertamento comunque proseguirà, con la notifica del corrispondente verbale, verso il quale la S.S. avrà facoltà di proporre ricorso in via amministrativa o giudiziale.

Si rimane a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimento anche telefonica al nr. 0924-590427...";

sennonché, il sig. Mulè Pietro s'è recato presso gli Uffici di questo Corpo di P.M., ove, in data 17/04/2015, ha richiesto (ed ottenuto) che gli fosse notificato il verbale de quo, per come è dato evincersi dalla relata di notifica retrostante lo stesso;

egli ha, altresì, provveduto a richiedere, giusta propria nota acquisita il 17/3/2015 al prot. gen. N. 11993, al competente Ufficio Tecnico del Traffico "*copia delle ordinanze che regolamentano la sosta riservata ai veicoli al servizio dei portatori di handicap, posto nella via Francesco Crispi*";

l'Ufficio Tecnico del Traffico ha esitato la predetta richiesta a mezzo nota prot. N. 19532 del 30/4/2015, attestando con essa che:

- *lo stallo di sosta riservato a persone diversamente abili è ubicato nella via F. Crispi al civico 100-102, nelle immediate vicinanze dell'Ospedale di Alcamo, come si evince dall'O.S. n. 76 del 1998, che in copia si allega;*

- *lo stallo di sosta riservato ad acquisto farmaci urgenti è ubicato al n.c. 84;*

nel merito del proposto ricorso, a confutazione dei motivi addotti, per prima cosa, si richiamata tutto quanto *ex adverso* argomentato dagli Agenti accertatori, giusta allegata propria nota prot. n. 2198 del 10/06/2015;

"In riferimento al ricorso in oggetto indicato ed a quanto con lo stesso opposto, i sottoscritti Ass.ti di P.M. Battiata Caterina e Chirchirillo Anna, appartenenti al Corpo in intestazione, deducono che:

il giorno 9.3.2015, alle ore 9.30, durante lo svolgimento del proprio comandato servizio d'istituto, hanno accertato che, in questa via F. Crispi, 98, ivi era lasciata in sosta un'autovettura VW Golf, targata CJ642NW, "su area riservata agli invalidi", in violazione dell'art. 158, commi 2 lett. g) e 5, del Codice della Strada, e per l'effetto provvedevano ad elevare l'impugnato verbale n. ***20359 – Reg. 698/2015*** *del 09/03/2015;*

il predetto verbale non è stato contestato al trasgressore e/o proprietario del veicolo di che trattasi, in quanto nessuno era presente all'atto dell'accertamento;

in merito allo stato della segnaletica orizzontale e verticale presente sui luoghi dell'accertamento di cui all'opposto verbale, si espone che, per come è dato evincersi dalle ritrazioni fotografiche allegate, riferite proprio all'autovettura contravvenzionata, ivi insistevano ***due stalli di sosta riservati*** *delimitati da strisce gialle, posti longitudinalmente ed in sequenza l'uno con l'altro, il che, in combinato con l'apposita segnaletica verticale composta (cfr. Figura II 79/a – art. 120 Regolamento Esecuzione C.d.S.), collocata in perfetta posizione mediana tra i due stalli, ha fatto ritenere agli scriventi che entrambi gli stalli fossero riservati alla sosta dei veicoli in uso a persona invalide, munite di contrassegno;*

ebbene, per la sopra descritta situazione dello stato dei luoghi apparsa agli scriventi, gli stessi erano in dovere di elevare l'impugnato verbale, non competendo loro valutazioni in loco circa la legittimità degli stalli di sosta di che trattasi;

il sig. Mulè Pietro, nella specie, avrebbe dovuto astenersi dal posteggiare la propria autovettura nel richiamato stallo di sosta ubicato nella predetta via F. Crispi, 98, posto che egli, in ogni caso, era tenuto a rispettare il segnale verticale che ivi insiste (cfr. Figura II 79/a – art. 120 Regolamento Esecuzione C.d.S.), per la prevalenza della segnaletica verticale su quella orizzontale, ai sensi dell'art. 38, comma 2, Codice della strada;

ad ogni modo, quanto ex post attestato dall'Ufficio Tecnico del Traffico, con nota prot. n. 19532 del 30/04/2015, a seguito di richiesta del sig. Mulè Pietro, ovvero:

- lo stallo di sosta riservato a persona diversamente abile è ubicato nella via F. Crispi al civico 100-102, nelle immediate vicinanze dell'Ospedale di Alcamo, come si evince dall'O.S. n. 76 del 1998, che in copia si allega;

- lo stallo di sosta riservato ad acquisto farmaci urgenti è ubicato al n.c. 84;

non può essere opposto agli scriventi, avendo avuto gli stessi, comunque, l'obbligo di sanzionare, a mezzo l'impugnato verbale, l'accertata violazione delle prescrizioni impartite

dalla segnaletica stradale verticale ed orizzontale allocata nei predetti luoghi (che, per inciso, ancora ad oggi è immutata), così come in ogni parte del territorio comunale, la cui istallazione deve presumersi sia legittimata, caso per caso, da apposito provvedimento di quest'Ente.

Per tutto quanto sopra esposto e considerato gli stessi confermano la legittimità del loro operato in relazione all'accertamento di cui all'impugnato p.v.c. n. 20359 – Reg. 698/2015 del 09/03/2015.";

a tutto ciò potrebbe aggiungersi che il sig. Mulè Pietro, odierno ricorrente, nella specie, avrebbe dovuto astenersi dal posteggiare la propria autovettura nel richiamato stallo di sosta ubicato nella predetta via F. Crispi, 98, posto che per analogia iuris può trovare applicazione il principio di diritto secondo cui la "... *mancanza di una disposizione specifica che stabilisca le conseguenze della mancata osservanza da parte dell'Amministrazione locale delle disposizioni invocate per l'installazione dei segnali stradali (articoli 45 e 77 reg. att. esec. C.d.S.), non determina l'illegittimita' del segnale, e l'omissione delle indicazioni formali delle norme contemplate non esima l'utente della strada dell'obbligo di rispettare la prescrizione espressa dal segnale* (cfr. Cass. N. 23769/2013); il segnale stradale che indubbiamente il sig. Mulè Pietro, nelle circostanze di luogo e di tempo di cui all'opposto verbale, era tenuto a rispettare era quello verticale ivi insistente (cfr. Figura II 79/a – art. 120 Regolamento Esecuzione C.d.S.), per la prevalenza della segnaletica verticale su quella orizzontale, ai sensi dell'art. 38, comma 2, Codice della strada (cfr. Cass. N. 339/2012);

tuttavia, non può sottacersi una certa divergenza tra lo stato di fatto della segnaletica orizzontale e verticale presente nei pressi dei luoghi dell'accertamento di che trattasi: via F.sco Crispi, 98, per come descritto dal personale di Polizia Municipale operante, e lo status giuridico afferente detta segnaletica;

ebbene, alla luce della richiamata attestazione rilasciata dell'Ufficio Tecnico del Traffico al richiedente sig. Mulè Pietro, odierno ricorrente, detto status è il seguente:

a) "*lo stallo* [quindi uno] *di sosta riservato a persone diversamente abili è ubicato nella via F. Crispi al n. civico 100-102* [non già al n.c. 98, luogo dell'accertamento], *nelle immediate vicinanze dell'Ospedale Civico di Alcamo, come si evince dall'O.S. n. 76 del 1998, che si allega*;

b) in ogni caso, il secondo stallo delimitato da strisce gialle attiguo a quello autorizzato in forza dell'Ordinanza richiamata al punto precedente, in cui è stata rinvenuta in sosta l'autovettura contravvanzionata giusta verbale per il quale è processo, non ha nessuna legittimazione, posto che "*lo stallo di sosta riservato ad acquisti farmaci urgenti è ubicato al n.c. 84* [non già al n.c. 98, luogo dell'accertamento]";

per il vero, secondo il seguente autorevole enunciato di diritto (cfr. Cass. N. 25771/2013) " *... il precetto da rispettare, difatti, e' quello contenuto nel provvedimento che disciplina la circolazione: il cartello stradale invece costituisce solo il mezzo con il quale si porta a conoscenza del pubblico l'avvenuta emanazione di quel provvedimento. Non era quindi, sufficiente, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del merito, la mera esistenza del cartello stradale, ma occorreva invece la prova che questo fosse stato apposto legittimamente, e cioe' in base ad un legittimo provvedimento dell'organo competente a disciplinare, in quella zona, la circolazione* [che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, C.d.S. comprende *il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada*]";

in considerazione di quanto (evidenziato in giallo) agli ultimi due alinea esposto (il cui contenuto per il suo "valore confessorio" non può essere divulgato), si ritiene di sottoporre a codesta Avvocatura ogni valutazione sull'opportunità di formulare alla parte ricorrente, nella prima udienza di trattazione, proposta transattiva di accordo giudiziale, secondo il quale l'Ente terrebbe quest'ultima indenne da ogni esborso sostenuto (spese di rimozione del veicolo e contributo unificato), purché le spese di giudizio siano interamente compensate tra le parti.

Nei superiori termini si esprime l'orientamento tecnico-amministrativo dello scrivente V.Comandante, rimettendosi comunque a quanto in piena autonomia codesta Avvocatura, dotata di *ius postulandi*, volesse in punto di fatto e di diritto valutare riguardo il contenzioso in vicenda, ai fini di meglio tutelare gli interessi dell'Ente.

Si allega:

1. copia ricorso N. 350/2014 R.G.;
2. copia verbale di accertamento-contestazione N. 20359 – Reg. 698/2015 del 9/3/2015, con retrostante relata di notifica;
3. copia richiesta annullamento preavviso accertamento prot. 11995 del 16/3/2015;
4. copia nota prot. N. 16075/P.M. del 10/4/2015;
5. copia avviso di ricevimento7622922800706, attestante avvenuta notifica nota punto precedente;
6. copia controdeduzioni degli Agenti accertatori prot. N. 2198 del 10/6/2015;
7. copia nota prot. N. 19532 del 30/4/2014 dell'Ufficio Tecnico del traffico.

Alcamo li 10/06/2015

L'Isp. di P.M.
Salvatore Borghi

Il V.Comandante
Dott. Giuseppe Fazio

"2"

STUDIO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

MEMORIA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

(R.G. N. 350/15 G.d.P. Dott. Paolo Tesoriere –Ud. 6/7/2015)

Per il **COMUNE DI ALCAMO**, in persona del suo rappresentante legale pro-tempore Vice Sindaco, Arch. Salvatore Cusumano, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Mistretta, giusta procura rilasciata in calce al presente atto, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale sita in Alcamo, nella via Sen. F.sco Parrino, 51;

- resistente -

C O N T R O

MULE' Pietro, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaspare Viscò;

- ricorrente -

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso depositato presso la cancelleria del Giudice di Pace di Alcamo in data 13/5/2015, e notificato il 20/5/2015 al convenuto Comune di Alcamo unitamente al pedissequo decreto di fissazione di udienza per il 6/7/2015, l'odierno ricorrente propone opposizione avverso il verbale di accertamento di violazione al C.d.S. N. . 20359 – Reg. 698/2015 del 9/3/2015, notificato in data 17/4/2015.

E' d'uopo premettere, che il sig. Mulè Pietro, con propria nota, acquista in data 16/03/2015 al prot. gen. N. 11995, che si allega in copia, ha inoltrato a questo Corpo di P.M. "*richiesta annullamento preavviso*", in quanto asseritamente la propria autovettura Golf targata CJ642NW, in data 9/3/2015, "*sostava dalle ore 08.00, nello stallo di sosta dinanzi il numero civico 96/98, prima dello stallo riservato ai veicoli per portatori di handicap*".

Quest'ultima richiamata richiesta è stata da questo Comando prontamente riscontrata giusta allegata nota racc. A/R di Prot. N. 16075 del 10/04/2015, il cui contenuto di seguito integralmente si riporta:

"In riscontro alla richiesta in oggetto indicata, di cui alla nota acquista il 16/3/2015 al Prot. Gen. N. 11995, premesso che l'istituto dell'autotutela generalmente non può trovare applicazione per gli accertamenti inerenti le violazioni al Codice della Strada (cfr. Circolare Min. Interno N. 66 Prot. n. M/2413 del 17 luglio 1995), né tanto meno il verbale/preavviso N. 20907 del 28/2/2015 a riferimento è atto direttamente ricorribile, ciò nonostante per preminenti ragioni di economia procedimentale si invita la S.S. a recarsi, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della presente, presso gli uffici di questo Comando, siti ad Alcamo nella Piazza San Josè Maria Ecrivà, dal lunedì al venerdì, ore 9:00-12:30 e 15:00-19:00, affinché possa Ella meglio descrivere i motivi fondanti della predetta richiesta ed eventualmente formalizzare ricorso amministrativo al competente Prefetto.

Decorso infruttuosamente il predetto termine, il procedimento sanzionatorio riguardante l'accertamento di cui al richiamato preavviso di accertamento comunque proseguirà, con la notifica del corrispondente verbale, verso il quale la S.S. avrà facoltà di proporre ricorso in via amministrativa o giudiziale.

Si rimane a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimento anche telefonica al nr. 0924-590427…".

Sennonché, il sig. Mulè Pietro s'è recato presso gli Uffici di questo Corpo di P.M., ove, in data 17/04/2015, ha richiesto (ed ottenuto) che gli fosse notificato il verbale de quo, per come è dato evincersi dalla relata di notifica retrostante lo stesso.

Egli ha, altresì, provveduto a richiedere, giusta propria nota acquisita il 17/3/2015 al prot. gen. N. 11993, al competente Ufficio Tecnico del Traffico *"copia delle ordinanze che regolamentano la sosta riservata ai veicoli al*

servizio dei portatori di handicap, posto nella via Francesco Crispi".

L'Ufficio Tecnico del Traffico ha esitato la predetta richiesta a mezzo nota prot. N. 19532 del 30/4/2015, attestando con essa che:

- lo stallo di sosta riservato a persone diversamente abili è ubicato nella via F. Crispi al civico 100-102, nelle immediate vicinanze dell'Ospedale di Alcamo, come si evince dall'O.S. n. 76 del 1998, che in copia si allega;

- lo stallo di sosta riservato ad acquisto farmaci urgenti è ubicato al n.c. 84;

Nel merito del proposto ricorso, a confutazione dei motivi addotti, per prima cosa, si richiamata tutto quanto *ex adverso* argomentato dagli Agenti accertatori, giusta allegata propria nota prot. n. 2198 del 10/06/2015:

"In riferimento al ricorso in oggetto indicato ed a quanto con lo stesso opposto, i sottoscritti Ass.ti di P.M. Battiata Caterina e Chirchirillo Anna, appartenenti al Corpo in intestazione, deducono che:

il giorno 9.3.2015, alle ore 9.30, durante lo svolgimento del proprio comandato servizio d'istituto, hanno accertato che, in questa via F. Crispi, 98, ivi era lasciata in sosta un'autovettura VW Golf, targata CJ642NW, "su area riservata agli invalidi", in violazione dell'art. 158, commi 2 lett. g) e 5, del Codice della Strada, e per l'effetto provvedevano ad elevare l'impugnato verbale n. 20359 – Reg. 698/2015 del 09/03/2015;

il predetto verbale non è stato contestato al trasgressore e/o proprietario del veicolo di che trattasi, in quanto nessuno era presente all'atto dell'accertamento;

in merito allo stato della segnaletica orizzontale e verticale presente sui luoghi dell'accertamento di cui all'opposto verbale, si espone che, per come è dato evincersi dalle ritrazioni fotografiche allegate, riferite proprio all'autovettura contravvenzionata, ivi insistevano <u>due stalli di sosta riservati</u> delimitati da strisce gialle, posti longitudinalmente ed in sequenza l'uno con l'altro, il che, in combinato con l'apposita segnaletica verticale composta (cfr. Figura II 79/a – art. 120 Regolamento Esecuzione C.d.S.), collocata in perfetta posizione

mediana tra i due stalli, ha fatto ritenere agli scriventi che entrambi gli stalli fossero riservati alla sosta dei veicoli in uso a persona invalide, munite di contrassegno;

ebbene, per la sopra descritta situazione dello stato dei luoghi apparsa agli scriventi, gli stessi erano in dovere di elevare l'impugnato verbale, non competendo loro valutazioni in loco circa la legittimità degli stalli di sosta di che trattasi;

il sig. Mulè Pietro, nella specie, avrebbe dovuto astenersi dal posteggiare la propria autovettura nel richiamato stallo di sosta ubicato nella predetta via F. Crispi, 98, posto che egli, in ogni caso, era tenuto a rispettare il segnale verticale che ivi insiste (cfr. Figura II 79/a – art. 120 Regolamento Esecuzione C.d.S.), per la prevalenza della segnaletica verticale su quella orizzontale, ai sensi dell'art. 38, comma 2, Codice della strada;

ad ogni modo, quanto *ex post* attestato dall'Ufficio Tecnico del Traffico, con nota prot. n. 19532 del 30/04/2015, a seguito di richiesta del sig. Mulè Pietro, ovvero:

- *lo stallo di sosta riservato a persone diversamente abili è ubicato nella via F. Crispi al civico 100-102, nelle immediate vicinanze dell'Ospedale di Alcamo, come si evince dall'O.S. n. 76 del 1998, che in copia si allega;*
- *lo stallo di sosta riservato ad acquisto farmaci urgenti è ubicato al n.c. 84;*

non può essere opposto agli scriventi, avendo avuto gli stessi, comunque, l'obbligo di sanzionare, a mezzo l'impugnato verbale, l'accertata violazione delle prescrizioni impartite dalla segnaletica stradale verticale ed orizzontale allocata nei predetti luoghi (che, per inciso, ancora ad oggi è immutata), così come in ogni parte del territorio comunale, la cui istallazione deve presumersi sia legittimata, caso per caso, da apposito provvedimento di quest'Ente.

Per tutto quanto sopra esposto e considerato gli stessi confermano la legittimità del loro operato in relazione all'accertamento di cui all'impugnato

p.v.c. n. 20359 – Reg. 698/2015 del 09/03/2015.".

A tutto ciò potrebbe aggiungersi che il sig. Mulè Pietro, odierno ricorrente, nella specie, avrebbe dovuto astenersi dal posteggiare la propria autovettura nel richiamato stallo di sosta ubicato nella predetta via F. Crispi, 98, posto che per *analogia iuris* può trovare applicazione il principio di diritto secondo cui la "... mancanza di una disposizione specifica che stabilisca le conseguenze della mancata osservanza da parte dell'Amministrazione locale delle disposizioni invocate per l'installazione dei segnali stradali (articoli 45 e 77 reg. att. esec. C.d.S.), non determina l'illegittimita' del segnale, e l'omissione delle indicazioni formali dalle norme contemplate non esima l'utente della strada dell'obbligo di rispettare la prescrizione espressa dal segnale (cfr. Cass. N. 23769/2013); il segnale stradale che indubbiamente il sig. Mulè Pietro, nelle circostanze di luogo e di tempo di cui all'opposto verbale, era tenuto a rispettare era quello verticale ivi insistente (cfr. Figura II 79/a – art. 120 Regolamento Esecuzione C.d.S.), per la prevalenza della segnaletica verticale su quella orizzontale, ai sensi dell'art. 38, comma 2, Codice della strada (cfr. Cass. N. 339/2012);

Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni,

PIACCIA AL SIGNOR GIUDICE DI PACE

<u>Sulla proposta domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnato verbale,</u>

rigettarla in quanto non sussistono nessuna delle gravi e circostanziate ragioni, né tantomeno danno grave e irreparabile, richiesti dall'art. 5 del D. Lgs. 150/2011;

<u>Nel merito:</u>

- Ritenere e dichiarare infondato in fatto ed in diritto l'odierno ricorso;
- Per l'effetto rigettarlo e dichiarare perfettamente legittimo quanto accertato con il verbale opposto;

- determinare, ai sensi dell'art. 7 comma 11 D. Lgs. 150/2011, attesa la infondatezza dei motivi di ricorso addotti, l'importo della sanzione in misura superiore al previsto minimo edittale.

- Vinte le spese;

Con riserva di produrre documenti ed articolare mezzi istruttori anche con riferimento al comportamento processuale di controparte.

Alcamo lì 15 giugno 2015.

(Avv. Giovanna Mistretta)

PROCURA AD LITEM

Con la presente io sottoscritto Arch. Salvatore Cusumano, Vice/Sindaco pro-tempore del Comune di Alcamo, viste le dimissioni del Sindaco pro-tempore, Dott. Sebastiano Bonventre, nonché quelle degli Assessori delegati, nelle persone di Selene Grimaudo, Stefano Papa, Antonino Manno, Vincenzo Coppola e Renato Culmone, agli atti del sito istituzionale www.comune.alcamo.tp.it, ravvisata la necessità di provvedere in via d'urgenza alla costituzione dell'Ente nell'*infra* giudizio, ai fini di tutelarne gli interessi, con possibilità di convalida ex art. 21-*nonies*, comma 2, L. N. 241/1990, da parte del Commissario Straordinario di prossima nomina, ai sensi dell'art. 11, comma 4, L.R. N. 35/1997 s.m.i., nomino, per i poteri conferitemi medio tempore sino all'insediamento del predetto Commissario, si sensi dell'art. 12, comma 11. L.R. N. 7/1992 s.m.i., mio procuratore nel ricorso N. 350/2015 R.G., proposto, innanzi il Giudice di Pace di Alcamo, da **MULE' Pietro**, contro il **Comune di Alcamo**, l'avvocato Giovanna Mistretta, Dirigente l'Avvocatura Comunale, conferendole il più ampio mandato a rappresentarmi e difendermi, nella presente procedura in tutti gli stati e gradi, con ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di farsi sostituire, eleggendo, con questi, domicilio in Alcamo, presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale, siti nella via F.sco Parrino, 51.

Alcamo lì

Il Vice/Sindaco
Arch. Salvatore Cusumano

Vera è la firma

Avvocato Giovanna Mistretta

Calcolo Fattura Avvocato

Aliquote

22 % IVA	20% Ritenuta Acconto
4% Contr. Previdenziale	15% Spese Generali

43,00	Diritti
100,00	Onorari
21,45	Spese Gen. (15%)
0,00	Spese Imponibili
6,58	Contr. Prev. (4%)
171,03	IMPONIBILE
37,63	I.V.A. (22%)
45,52	Spese esenti ex art. 15
254,18	TOTALE
Ritenuta d'Acconto	Soggetto a ritenuta
	Importo Ritenuta (20%)
0,00	TOTALE NETTO

Proposta di Delibera di Consiglio Comunale avente per oggetto *RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DEL SIG. MULE' PIETRO GIUSTA SENTENZA N. 160/2015 DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO*

Il sottoscritto V.Dirigente alla P.M. Dott. Giuseppe Fazio;

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di Deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.;

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 1 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, li 11.11.2015

Il V. Dirigente Corpo P.M.
Dott. Giuseppe Fazio

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari .

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, li 19.11.2015

Il Dirigente di Settore
Dott. Sebastiano Luppino